



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2009 (26.05)  
(OR. en)**

**7864/09**

**SCH-EVAL 48  
FRONT 21  
COMIX 252**

**NOTA**

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del:     | Gruppo di redazione per l'aggiornamento del catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il rimpatrio e la riammissione |
| al:      | Gruppo "Valutazione di Schengen"                                                                                                   |
| Oggetto: | Catalogo Schengen UE aggiornato sui controlli alle frontiere esterne, il rimpatrio e la riammissione                               |

# Catalogo Schengen

## UE

*Controlli alle frontiere esterne,  
rimpatrio e riammissione*

*Raccomandazioni e migliori pratiche*

## SOMMARIO

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | INTRODUZIONE .....                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| 2.  | PARTE PRIMA: CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE .....                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| A.  | Gestione Integrata delle Frontiere (GIF).....                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| 1.  | <i>Concetto di gestione integrata delle frontiere</i> .....                                                                                                                                                                                           | 8  |
| 2.  | <i>Elementi chiave della corretta applicazione della gestione integrata delle frontiere</i> .....                                                                                                                                                     | 8  |
| 2.1 | Controllo di frontiera (verifiche e sorveglianza) ai sensi del codice frontiere Schengen, inclusa la pertinente analisi dei rischi e l'intelligence criminale .....                                                                                   | 12 |
| 2.2 | Individuazione e investigazione della criminalità transfrontaliera in coordinamento con tutte le competenti autorità di contrasto .....                                                                                                               | 13 |
| 2.3 | Modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli (misure nei paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi, controlli alle frontiere e misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, inclusi i rimpatri)..... | 13 |
| 2.4 | Cooperazione tra servizi preposti alla gestione delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza nazionale ed altre autorità competenti) e cooperazione internazionale .....                                             | 15 |
| 2.5 | Coordinamento e coerenza delle attività degli Stati membri e delle istituzioni e altri organi della Comunità e dell'Unione .....                                                                                                                      | 16 |
| 3.  | <i>Sviluppo della gestione delle frontiere a livello dell'Unione europea</i> .....                                                                                                                                                                    | 17 |
| B.  | Dettagli delle raccomandazioni e delle migliori pratiche .....                                                                                                                                                                                        | 18 |
| 1.  | <i>Strategia e struttura organizzativa</i> .....                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 2.  | <i>Personale e formazione</i> .....                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
| 3.  | <i>Verifiche di frontiera</i> .....                                                                                                                                                                                                                   | 23 |
| 3.1 | In generale .....                                                                                                                                                                                                                                     | 23 |
| 3.2 | Frontiere terrestri .....                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 3.3 | Frontiere marittime .....                                                                                                                                                                                                                             | 32 |
| 3.4 | Aeroporti .....                                                                                                                                                                                                                                       | 34 |
| 4.  | <i>Sorveglianza di frontiera</i> .....                                                                                                                                                                                                                | 35 |
| 4.1 | In generale .....                                                                                                                                                                                                                                     | 35 |
| 4.2 | Frontiere terrestri .....                                                                                                                                                                                                                             | 36 |
| 4.3 | Frontiere marittime .....                                                                                                                                                                                                                             | 37 |
| 4.4 | Aeroporti .....                                                                                                                                                                                                                                       | 38 |
| 5.  | <i>Analisi dei rischi e intelligence criminale</i> .....                                                                                                                                                                                              | 38 |
| 6.  | <i>Individuazione e investigazione della criminalità transfrontaliera in coordinamento con tutte le competenti autorità di contrasto</i> .....                                                                                                        | 39 |
| 7.  | <i>Misure nei paesi terzi di transito e di origine</i> .....                                                                                                                                                                                          | 40 |
| 8.  | <i>Cooperazione con i paesi terzi limitrofi</i> .....                                                                                                                                                                                                 | 41 |
| 9.  | <i>Misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, compreso il rimpatrio</i> .....                                                                                                                                               | 42 |
| 10. | <i>Cooperazione interservizi nella gestione delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza ed altre autorità competenti nazionali)</i> .....                                                                           | 42 |
| 11. | <i>Cooperazione tra Stati membri</i> .....                                                                                                                                                                                                            | 43 |
| 12. | <i>Coordinamento e coerenza delle attività degli Stati membri e delle istituzioni e di altri organi della Comunità e dell'Unione</i> .....                                                                                                            | 43 |
| 13. | <i>Prevenzione della corruzione</i> .....                                                                                                                                                                                                             | 44 |

|     |                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.  | PARTE SECONDA: RIMPATRIO E RIAMMISSIONE .....                                                               | 45 |
| A.  | Introduzione - provvedimenti di rimpatrio e di riammissione per combattere l'immigrazione clandestina ..... | 45 |
| B.  | Dettagli delle raccomandazioni e delle migliori pratiche .....                                              | 48 |
| 1.  | Quadro riepilogativo dei pertinenti atti giuridici internazionali e comunitari .....                        | 48 |
| 2.  | Protezione contro l'allontanamento.....                                                                     | 50 |
| 3.  | Procedure applicabili a particolari categorie di cittadini di paesi terzi.....                              | 51 |
| 4.  | Decisioni di rimpatrio .....                                                                                | 53 |
| 5.  | Fermo di cittadini di paesi terzi.....                                                                      | 54 |
| 6.  | Permanenza di cittadini di paesi terzi in centri di trattenimento .....                                     | 55 |
| 7.  | Identificazione e rilascio di documenti di viaggio provvisori.....                                          | 57 |
| 8.  | Accordi di riammissione .....                                                                               | 59 |
| 9.  | Allontanamento .....                                                                                        | 60 |
| 10. | Agevolazione dei rimpatri volontari assistiti.....                                                          | 61 |
| 11. | Cooperazione con organizzazioni non governative (ong).....                                                  | 62 |
| 12. | Assistenza/consulenza legale ai cittadini di paesi terzi.....                                               | 62 |

\*

\*      \*

## 1. INTRODUZIONE

Nella riunione del 17 luglio 2008, il Gruppo "Valutazione di Schengen" ha stabilito l'obiettivo di rivedere e aggiornare i cataloghi Schengen contenenti raccomandazioni e migliori pratiche, tra cui il catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, l'allontanamento e la riammissione, pubblicato nel febbraio del 2002. Dalla prima edizione del catalogo sono entrati in vigore vari strumenti giuridici e altri documenti sulla gestione delle frontiere. Inoltre, il settore della gestione europea delle frontiere è stato caratterizzato da sviluppi relativamente rapidi.

Il catalogo del 2002 è stato riveduto tenendo conto in particolare dei documenti seguenti:

- regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito <sup>1</sup>;
- direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
- regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea;
- regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone e relative modifiche;
- regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen;
- raccomandazione C (2006) 5186 definitivo della Commissione, del 6 novembre 2006, che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone e la relativa modifica C(2008) 2976 definitivo;
- conclusioni del Consiglio, del 4 e 5 dicembre 2006, sulla gestione integrata delle frontiere (2768ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutasi a Bruxelles);
- regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati;
- comunicazioni della Commissione sul "Pacchetto frontiere" del 13 febbraio 2008;
- conclusioni del Consiglio, del 5 e 6 giugno 2008, sulla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2873ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutasi a Lussemburgo);

---

<sup>1</sup> Questo regolamento cesserà di produrre effetti non appena il regolamento che istituisce un Codice comunitario dei visti, attualmente all'esame del Gruppo Visti, diventerà applicabile.

- regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata;
- direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;
- decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi;
- decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri;
- 20 orientamenti sul rimpatrio forzato adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 maggio 2005;
- direttiva (approvata, non pubblicata) del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.

Il catalogo si prefigge di formulare raccomandazioni ed evidenziare migliori pratiche relative all'attuazione della normativa e di altri documenti summenzionati fornendo esempi sia agli Stati membri di Schengen sia agli Stati che vi aderiranno, ai fini della corretta applicazione dell'acquis di Schengen.

Il catalogo tiene altresì conto delle migliori pratiche definite nelle relazioni del comitato "Valutazione di Schengen" in seguito alle valutazioni della preparazione degli Stati membri per conformarsi all'acquis Schengen.

Il catalogo è articolato in due parti principali, l'una dedicata ai controlli alle frontiere esterne e l'altra al rimpatrio e alla riammissione. Una sezione generale illustra i concetti fondamentali alla base della politica e gli sviluppi in corso a livello dell'Unione europea. Questa sezione è seguita da una serie di raccomandazioni e migliori pratiche, presentate sotto forma di tabelle, con le raccomandazioni riportate a sinistra e le migliori pratiche a destra.

Ai fini del presente catalogo valgono, in tale contesto, le seguenti definizioni:

- raccomandazioni: serie non esaustiva di misure atte a costituire una base per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen nonché a vigilare su tale applicazione;
- migliori pratiche: serie non esaustiva di metodi di lavoro o di misure tipo da considerare come applicazione ottimale dell'acquis di Schengen, fermo restando che per ciascuna parte specifica della cooperazione Schengen sono possibili più migliori pratiche.

Nella sessione del 4 e 5 dicembre 2006, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito la portata della gestione integrata delle frontiere (GIF). Questo concetto costituisce una pietra miliare fondamentale per la gestione delle frontiere degli Stati membri. Pertanto, le raccomandazioni e le migliori pratiche riportate nella prima parte del catalogo sono suddivise in punti e sottopunti, che tengono conto del testo sulla GIF.

Uno degli obiettivi principali della politica comune nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è quello di risolvere il problema dell'immigrazione illegale di cittadini di paesi terzi. L'istituzione di un'efficace politica di rimpatrio, comprendente accordi di riammissione, è uno dei modi principali per far fronte a tale fenomeno. La seconda parte del catalogo è dedicata alle principali problematiche inerenti alle modalità pratiche di rimpatrio. Essa tratta di questioni procedurali, di modalità tecniche e della portata dei diritti garantiti a cittadini di paesi terzi prima del loro rimpatrio. Mette inoltre in evidenza il ruolo svolto da soggetti diversi dalle competenti istituzioni governative nello sviluppo di un sistema di rimpatrio efficace che rispetti i diritti umani. Tenuto conto dell'importanza crescente della politica di rimpatrio, è molto importante definire norme comuni da seguire negli Stati Schengen.

Le definizioni utilizzate sono tratte dalla pertinente normativa.

Le raccomandazioni sono numerate per agevolare l'uso del catalogo.

Il catalogo servirà da strumento di riferimento per le future valutazioni effettuate nei paesi candidati e per monitorare la corretta applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati Schengen.

Il catalogo dovrà essere aggiornato quando necessario.

## **2. PARTE PRIMA: CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE**

### **A. GESTIONE INTEGRATA DELLE FRONTIERE (GIF)**

#### ***1. Concetto di gestione integrata delle frontiere***

Un modello globale di gestione europea delle frontiere costituisce uno strumento importante per salvaguardare la sicurezza interna degli Stati membri e, in particolare, per prevenire e far emergere l'immigrazione clandestina e la criminalità ad essa connessa, nonché altre forme di criminalità transfrontaliera.

Il Consiglio "Giustizia e affari interni", nella sua 2768ª sessione tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2006, ha tratto le seguenti conclusioni:

La gestione integrata delle frontiere (GIF) è un concetto che si articola nelle seguenti dimensioni:

- controllo di frontiera (verifiche e sorveglianza) ai sensi del codice frontiere Schengen, incluse le pertinenti analisi dei rischi e l'intelligence criminale;
- individuazione e investigazione della criminalità transfrontaliera in coordinamento con tutte le competenti autorità di contrasto;
- modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli (misure nei paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi, controlli alle frontiere, misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, inclusi i rimpatri);
- cooperazione tra servizi preposti alla gestione delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza nazionale ed altre autorità competenti) e cooperazione internazionale;
- coordinamento e coerenza delle attività degli Stati membri e delle istituzioni e altri organi della Comunità e dell'Unione.

La coerenza tra queste dimensioni e le relative modalità di applicazione da parte degli Stati Schengen costituiscono la chiave del successo del concetto di gestione integrata delle frontiere.

#### ***2. Elementi chiave della corretta applicazione della gestione integrata delle frontiere***

I controlli alle frontiere sono nell'interesse non solo dello Stato membro Schengen alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito o aboliranno i controlli alle loro frontiere interne. Pertanto, nell'attuazione della gestione delle frontiere, occorrerebbe tener presente che gli Stati membri effettuano controlli alle loro frontiere esterne per se stessi, ma anche, allo stesso tempo, per gli altri Stati membri Schengen (principio di solidarietà). Occorrerebbe mantenere costantemente controlli efficaci alle frontiere, e i controlli dovrebbero riguardare l'insieme dei fenomeni illegali, compresi quelli che non hanno un impatto sulla sicurezza locale.

In tal senso, ciascuno Stato membro competente dovrebbe prestare adeguata attenzione ai controlli alle frontiere esterne. Al fine di evitare una costante carenza di risorse in zone in cui le esigenze di sicurezza locale sono in contrasto con quelle dello spazio Schengen in generale, i controlli alle frontiere, incluse le analisi dei rischi e le investigazioni criminali, dovrebbero rimanere le funzioni principali delle unità operative competenti.

La gestione delle frontiere è un compito che richiede un alto livello di professionalità. Occorrerebbe disporre di un'autorità pubblica principale (non militare) competente per l'attuazione del concetto di GIF in ciascuno Stato membro, specialmente e necessariamente con riguardo ai controlli alle frontiere, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina lungo le frontiere esterne e alla lotta all'immigrazione clandestina all'interno del territorio degli Stati membri. Il comando, il controllo, la sorveglianza e le istruzioni dovrebbero essere centralizzati, specialmente per quanto riguarda i controlli alle frontiere, l'analisi dei rischi e l'investigazione criminale, nonché la cooperazione tra servizi e internazionale relativa alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina.

L'autorità competente, di norma guardia di frontiera o polizia di frontiera, dovrebbe essere centralizzata e chiaramente strutturata. Si dovrebbe prevedere una catena di comando diretta tra le unità dell'autorità competente a livello centrale, regionale e locale, che assicuri un approccio comune al controllo alle frontiere, un sistema di pianificazione e formazione unificato ed un ampio e rapido flusso di dati a tutti i livelli dell'organizzazione.

La principale base giuridica per la gestione delle frontiere deriva dalla summenzionata normativa comunitaria. Nondimeno, permane la necessità di una legislazione complementare a livello nazionale, tra l'altro una legge sulle guardie di frontiera, una legge sugli stranieri e l'immigrazione, nonché una legge sulla protezione dei dati, al fine di poter pienamente attuare il concetto di GIF. Occorrerebbe anche una base giuridica che consenta una cooperazione internazionale e tra servizi agevole ed efficace, nonché lo scambio di informazioni. Occorrerebbe concludere accordi, quali accordi frontalieri, sul traffico frontaliero locale e di riammissione con paesi terzi limitrofi e paesi di origine. Inoltre, l'attraversamento illegale delle frontiere dovrebbe essere punito dalla legge e occorrerebbe imporre sanzioni pecuniarie e l'obbligo di provvedere al rimpatrio ai vettori di immigranti clandestini.

Andrebbe elaborata una strategia nazionale di gestione delle frontiere che deleghi chiaramente compiti quali le valutazioni al fine di fornire orientamenti di sviluppo e pianificazione, all'interno delle competenti unità a livello nazionale, regionale e locale. Detta strategia dovrebbe includere valutazioni dell'ambiente di lavoro, di rischi e minacce, analisi delle risorse necessarie, nonché piani di azione e di sviluppo.

Di norma, le persone che svolgono la funzione di guardia di frontiera dovrebbero essere professionisti specificamente formati. È ammesso il ricorso a persone con meno esperienza solo per compiti ausiliari di assistenza temporanea ai professionisti. Non sono consentite eccezioni per quanto riguarda i compiti che comportano una qualsiasi forma d'uso di dati personali, la consultazione di registri riservati o decisioni che incidono sull'integrità fisica o la libertà di una persona.

L'analisi dei rischi e la gestione delle frontiere devono essere supportate da un'attività di intelligence sistematica. I sistemi di gestione delle frontiere dovrebbero essere in grado di raccogliere intelligence, analizzarla e, infine di utilizzarne i risultati sul terreno. Il modello globale di analisi dei rischi per i controlli alle frontiere collega intelligence, analisi dei rischi e gestione delle frontiere a tutti i livelli. L'intelligence strategica consiste nell'ordinare tutte le informazioni per estrapolarne un quadro strategico della situazione, ossia fenomeni di interesse e fattori soggiacenti. Da essa si traggono statistiche, tendenze e descrizioni qualitative. L'analisi strategica dei rischi esamina le informazioni strategiche chiave. Essa prospetta i potenziali cambiamenti e propone politiche. Gli analisti devono essere pienamente informati dei paradigmi, interessi, minacce e rischi fondamentali. La gestione strategica consiste nella gestione dell'organizzazione mediante obiettivi strategici chiave (breve termine) e trasformazione (lungo termine).

L'intelligence operativa collega le informazioni operative sul campo e le informazioni strategiche (input e output nei due sensi) in un contesto "operativamente" valido. La funzione dell'analisi operativa dei rischi si esplica in analisi qualitative e quantitative dell'ambiente operativo, degli obiettivi attivi e dei risultati della propria attività. L'obiettivo è di raccogliere informazioni valide sulla situazione esistente. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate per facilitare l'assegnazione ottimale delle risorse. È opportuno prestare particolare attenzione alle lacune, vale a dire alle carenze del sistema. La gestione operativa consiste nella gestione delle risorse e delle esigenze entro i limiti dei compiti assegnati, dei quadri di bilancio, dei mezzi e delle competenze. Si tratta di una funzione legata ad unità organizzative con un ambito di competenza definito, per esempio una competenza regionale. L'analisi operativa dei rischi fornisce inoltre indicatori e profili di rischio per il livello tattico.

L'intelligence tattica (sul terreno) consiste nel collegare gli operatori attivi sul terreno nell'ambito delle loro attività quotidiane con il sistema d'informazione. Ciò implica un flusso bidirezionale di dati (input e output). A livello pratico, si procede alla valutazione di persone, veicoli, imbarcazioni o voli da controllare. Tale valutazione è effettuata nel contesto di una situazione tattica in tempo reale. Questi metodi possono pertanto essere definiti come analisi tattica dei rischi.

Per individuare fenomeni di criminalità transfrontaliera, dovrebbe essere dato particolare rilievo alle procedure di controllo sulle persone e gli oggetti sospetti. Il personale dovrebbe disporre di conoscenze sugli indicatori di rischio, sui profili di rischio e sui modi operandi tipici della criminalità transfrontaliera. Il personale dovrebbe anche essere al corrente di specifici obiettivi di sorveglianza e controllo, con relativa denominazione.

L'analisi dei rischi mirata collega determinati fenomeni o casi. L'analisi dei rischi mirata costituisce una reazione immediata a casi concreti rilevati in frontiera. L'obiettivo principale è di informare altre strutture sugli indicatori di rischio.

La consapevolezza situazionale consente di stabilire in che misura le autorità siano in grado di rilevare attraversamenti della frontiera e individuare motivi validi per applicare misure di controllo. In pratica, la consapevolezza situazionale indica il modo in cui le autorità definiscono tempi e luoghi per tre funzioni: rilevazione dei movimenti che potrebbero costituire tentativi di attraversamento illegale della frontiera, identificazione degli obiettivi rilevati e analisi in tempo utile degli obiettivi precedentemente identificati.

Per poter gestire le attività di controllo alle frontiere e attuare effettivamente la GIF, occorrerebbe prestare attenzione costante alla valutazione della situazione. Pertanto, il funzionamento di un sistema di gestione delle frontiere dovrebbe essere adeguato alle condizioni esistenti lungo tutte le frontiere interessate. Dati validi e attendibili dovrebbero costituire parte di una valutazione permanente che potrebbe essere condivisa con altri Stati Schengen. Al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza situazionale e di stabilire e mantenere un quadro situazionale globale e attendibile, l'analisi dei rischi dovrebbe essere centralizzata e chiaramente strutturata a tutti i livelli nel quadro di un'organizzazione responsabile della gestione delle frontiere.

La capacità di reazione alle frontiere (aeree, marittime e terrestri) indica il tempo di reazione a tentativi di attività illegali lungo le frontiere, nonché i modi per reagire adeguatamente a circostanze insolite. La gestione delle frontiere dovrebbe disporre di una capacità di reazione tale da consentire, quando necessario, di adeguare opportunamente l'assegnazione delle risorse, ossia personale, anche di riserva, e attrezzature devono essere disponibili per reagire ai mutamenti intervenuti lungo le frontiere e ai valichi di frontiera. Occorrerebbe inoltre elaborare dei piani per far fronte ad un'improvvisa massiccia immigrazione clandestina.

Tutti i responsabili e i capi operanti sul terreno e le persone che valutano la gestione delle frontiere dovrebbero essere in grado di valutare il livello di consapevolezza situazionale e la capacità di reazione.

## *2.1 Controllo di frontiera (verifiche e sorveglianza) ai sensi del codice frontiere Schengen, inclusa la pertinente analisi dei rischi e l'intelligence criminale*

Il nucleo di una strategia globale per le frontiere è costituito da una gestione delle frontiere funzionante, costituita da verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera, in base ad un'analisi dei rischi. Il controllo di frontiera costituisce un elemento centrale nella lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché nella prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Si tratta di un'attività di contrasto multidisciplinare e di comune interesse per tutti gli Stati membri.

Il controllo di frontiera deve essere effettuato a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Nell'assolvimento delle loro funzioni, le guardie di frontiera dovrebbero seguire le raccomandazioni e istruzioni contenute nel "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) della Commissione.

Gli elementi fondamentali della gestione delle frontiere sono una verifica sistematica su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne e un'effettiva sorveglianza della frontiera tra i valichi di frontiera. A tale proposito dovrebbero essere adottate tutte le misure appropriate per salvaguardare la sicurezza interna e impedire l'immigrazione clandestina.

Le risorse per il controllo di frontiera dovrebbero essere stabilite in funzione del volume e del profilo del flusso di passeggeri, della valutazione della minaccia e dell'analisi dei rischi. Per quanto riguarda l'infrastruttura, devono essere disponibili strutture adeguate per effettuare verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera. Sono necessarie risorse umane adeguate. I requisiti precisi del controllo di frontiera dipendono da vari fattori, tra cui la pressione dell'immigrazione clandestina, la situazione geografica, il profilo dei passeggeri e il volume del traffico frontaliero. Dovrebbero essere soddisfatti i requisiti speciali legati ai tre diversi tipi di frontiera (aerea, marittima, terrestre), compreso il traffico frontaliero locale.

Gli Stati membri dovrebbero disporre della capacità e di piani per rafforzare temporaneamente i controlli di frontiera. Tutti i livelli dovrebbero disporre di un quadro chiaro di possibili minacce e di piani per innalzare il livello dei controlli. Occorrerebbe disporre di appropriati livelli di rafforzamento dei controlli di frontiera in funzione della minaccia e delle misure richieste.

La sorveglianza di frontiera deve essere effettuata avvalendosi di unità fisse e mobili, che sorvegliano e pattugliano le zone riconosciute come sensibili, con l'ausilio di mezzi tecnici ed elettronici. Le attività di sorveglianza di frontiera dovrebbero basarsi su un sistema di pertinenti analisi dei rischi. Le attrezzature e i mezzi dovrebbero essere adeguati alla situazione alla frontiera.

Gli agenti addetti a questi compiti devono essere professionisti appositamente formati. Inoltre, è necessario disporre di un chiaro concetto di formazione (di base e di perfezionamento) comprendente capacità operative, conoscenza della legislazione, lingue, ecc.

## *2.2 Individuazione e investigazione della criminalità transfrontaliera in coordinamento con tutte le competenti autorità di contrasto*

Nell'adempimento delle loro funzioni, le guardie di frontiera sono confrontate a forme di criminalità connesse alle frontiere, tra cui la tratta di esseri umani e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di merci, stupefacenti e armi, documenti di viaggio falsi e contraffatti, beni rubati, veicoli rubati, ecc. Per dare un valore aggiunto alla sicurezza interna degli Stati membri e per migliorare la capacità di individuare azioni illegali, l'autorità preposta alla gestione delle frontiere dovrebbe avere un ruolo nelle investigazioni sulle summenzionate forme di criminalità. La partecipazione a queste investigazioni incrementa le conoscenze delle guardie di frontiera sui modi operandi, sulle rotte dell'immigrazione clandestina, e facilita l'elaborazione di indicatori e profili di rischio.

I compiti di un'autorità di gestione delle frontiere dovrebbero consistere, segnatamente, in investigazioni su attraversamenti illegali della frontiera, documenti di viaggio falsi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. Nel quadro dell'investigazione su reati transfrontalieri, occorrerebbe garantire una strettissima cooperazione tra servizi. La condivisione di intelligence, l'istituzione di squadre investigative comuni, banche dati comuni e l'agevole scambio di informazioni, sono alcuni esempi di cooperazione in questo settore.

## *2.3 Modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli (misure nei paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi, controlli alle frontiere e misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, inclusi i rimpatri)*

Il modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli costituisce l'elemento centrale della gestione integrata delle frontiere. In termini più semplici, il modello richiede l'attuazione, nei vari livelli, di una serie di misure complementari.

Le misure di primo livello sono adottate nei paesi terzi, specialmente nei paesi di origine e di transito. Queste misure includono consulenza e formazione da parte di funzionari di collegamento e di esperti documentali relativamente all'iter dei visti per il personale consolare nelle sedi consolari e per il personale dei vettori nei paesi terzi di origine o di transito, che presentano rischi in materia d'immigrazione clandestina.

Il secondo livello consiste nella cooperazione con i paesi limitrofi. Accordi di cooperazione con i paesi limitrofi nel settore della gestione delle frontiere costituiscono uno strumento efficace per incrementare la sicurezza alle frontiere. La cooperazione dovrebbe essere realizzata istituendo adeguati meccanismi operativi quali lo scambio d'informazioni, adeguati canali di comunicazione, punti di contatto centrali, regionali e locali, procedure di emergenza, obiettività nella gestione degli incidenti in modo da evitare controversie politiche, ecc. Strutture di cooperazione regionale alle frontiere esterne dovrebbero essere istituite anche nelle zone marittime. Tali iniziative dovrebbero riunire tutti i paesi della regione.

Il terzo livello del modello, il controllo di frontiera, garantisce verifiche sistematiche di frontiera su ogni persona all'ingresso e all'uscita dallo spazio Schengen. Esso assicura inoltre un livello adeguato di individuazione degli attraversamenti illegali delle frontiere nelle zone tra i valichi o per via marittima, con l'uso di documenti falsi o occultamento all'interno di mezzi di trasporto. Il controllo di frontiera fa parte dell'attività nazionale di prevenzione della criminalità, in quanto consente di individuare e portare alla luce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, beni rubati e altre forme di criminalità transfrontaliera o legate alla frontiera, e contribuisce inoltre all'individuazione di forme gravi di criminalità.

Il quarto livello comprende misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, tra cui il rimpatrio. Si tratta di misure finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e della criminalità transfrontaliera nel territorio degli Stati Schengen mediante ispezioni, verifiche e misure di sorveglianza intensificate, sulla base di informazioni nazionali e nel rispetto del diritto nazionale. Gli immigrati clandestini individuati all'interno del territorio Schengen sono posti sotto il controllo delle autorità. Dovrebbero essere registrati, e se non vi sono motivi per rimanere sul territorio, né impedimenti basati su validi motivi umanitari o sul diritto internazionale, dovrebbero essere rimpatriati nel loro paese di origine. Gli Stati membri dovrebbero definire norme minime per misure di controllo nei rispettivi territori e, di concerto con altre autorità competenti, in zone riconosciute come critiche per cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, a livello di collegamenti di traffico transfrontaliero, ecc.

## *2.4 Cooperazione tra servizi preposti alla gestione delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza nazionale ed altre autorità competenti) e cooperazione internazionale*

La cooperazione tra servizi è necessaria a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale), per tutte le autorità competenti in materia di prevenzione e di lotta all'immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera. Occorre che non vi siano dubbi su quale autorità sia competente in una data situazione.

La politica di cooperazione tra servizi dovrebbe essere definita in riunioni dei responsabili dei servizi coinvolti nella gestione delle frontiere e nella prevenzione della criminalità transfrontaliera. La pianificazione della cooperazione tra servizi potrebbe aver luogo a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale). La cooperazione dovrebbe essere pianificata sulla base di una comprensione comune della situazione (analisi comune dei rischi e delle minacce). In particolare, è essenziale procedere allo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità competenti, prevedendo anche un meccanismo di risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le autorità. Inoltre, la cooperazione dovrebbe riguardare questioni operative, per esempio l'uso di apparecchiature di comunicazione compatibili, l'organizzazione di operazioni congiunte e la partecipazione a formazioni ed esercitazioni comuni.

La cooperazione tra Stati membri dovrebbe includere almeno tutti gli Stati membri limitrofi. È altresì essenziale la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro di FRONTEX. Per il singolo Stato membro l'obiettivo della partecipazione alla cooperazione coordinata da FRONTEX è di sostenere altri Stati membri confrontati alla pressione dell'immigrazione clandestina, sviluppare migliori pratiche per la gestione delle frontiere, e migliorare la professionalità del proprio personale.

Gli Stati membri confrontati ad una crescente pressione migratoria potrebbero chiedere a FRONTEX di avviare un'operazione congiunta o di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT), nei luoghi in cui la pressione è più forte. Occorrerebbe sviluppare la capacità di accogliere queste squadre e di inviare agenti nelle squadre all'estero. Se necessario, si dovrebbe adottare l'opportuna legislazione nazionale che consenta tali procedure.

La finalità dell'iniziativa FRONTEX conosciuta come rete europea di pattuglie (*European Patrol Network-EPN*), è di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri. In pratica, ciò significa che gli Stati membri limitrofi cooperano in materia di sorveglianza marittima, pianificando insieme il pattugliamento marittimo. Si tratta anche di un concetto che potrebbe apportare un valore aggiunto a tutti gli Stati membri con frontiere marittime.

La cooperazione internazionale nel settore della gestione integrata delle frontiere può essere distinta in multilaterale, bilaterale, regionale e locale. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe comprendere tutti i paesi limitrofi, nonché i principali paesi di origine e di transito dell'immigrazione clandestina verso gli Stati membri interessati. Per quanto concerne la cooperazione con gli Stati limitrofi, si ritiene necessario che gli Stati di transito forniscano un'assistenza attiva provvedendo affinché le loro frontiere siano del tutto sicure e adottando misure che non siano incentrate sulle frontiere, ad esempio pratiche di rimpatrio coerenti.

## *2.5 Coordinamento e coerenza delle attività degli Stati membri e delle istituzioni e altri organi della Comunità e dell'Unione*

I gruppi competenti del Consiglio, tra cui "Frontiere", "Valutazione di Schengen", CIRSFI, "Migrazione e espulsione" e "Visti", così come altri organi quali CSIFA e CATS discutono sviluppi, nuove iniziative e elaborano proposte di modifica della normativa sulla gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea. L'uniformità ed una concezione comune della gestione delle frontiere aumentano la trasparenza e la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Di conseguenza, la partecipazione attiva allo sviluppo della gestione delle frontiere nel quadro dei gruppi permanenti del Consiglio, dei gruppi temporanei della Commissione e delle iniziative FRONTEX offre un valore aggiunto alla gestione delle frontiere degli Stati membri.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti comuni per le rispettive azioni di gestione delle frontiere, quali il manuale Schengen per la formazione e i controlli alle frontiere, il modello di analisi comune e integrata dei rischi (CIRAM) per l'elaborazione delle analisi dei rischi, il programma comune di formazione di base e il programma comune di formazione di livello medio per la pianificazione della formazione.

Il sistema di valutazione Schengen costituisce un elemento essenziale per assicurare la corretta applicazione dell'acquis di Schengen, l'adeguata attuazione della GIF e per aumentare la trasparenza della gestione nazionale delle frontiere. La partecipazione a missioni di valutazione contribuisce di norma a migliorare la conoscenza degli Stati membri dello sviluppo di migliori pratiche di gestione delle frontiere. Durante una missione di valutazione, si dovrebbe procedere ad un'ispezione completa dell'intero sistema GIF di uno Stato membro Schengen o di un paese candidato, che riguardi l'organo di comando o coordinamento per i controlli di frontiera a livello nazionale, i vari tipi di frontiere e altre unità competenti, comprese le unità di analisi dei rischi e i centri nazionali di coordinamento.

### ***3. Sviluppo della gestione delle frontiere a livello dell'Unione europea***

Nell'attuare il concetto di GIF dell'Unione europea e nello sviluppare la gestione delle frontiere negli Stati membri e nei paesi candidati Schengen, è opportuno prevedere i futuri sviluppi nel campo della gestione delle frontiere dell'UE.

Il 13 febbraio 2008, la Commissione europea ha pubblicato tre comunicazioni, note collettivamente come "Pacchetto frontiere" riguardanti 1) una relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'agenzia FRONTEX, 2) il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) e 3) future sfide in materia di gestione delle frontiere esterne dell'UE. Sono state intraprese iniziative per dare attuazione alla maggioranza delle proposte avanzate nelle comunicazioni. Di questi progressi a livello dell'UE, occorrerebbe tener conto nello sviluppo della gestione delle frontiere degli Stati membri e dei paesi candidati.

## B. DETTAGLI DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE MIGLIORI PRATICHE

| RACCOMANDAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MIGLIORI PRATICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Strategia e struttura organizzativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Competenze ministeriali snellite e funzionali per la gestione delle frontiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Determinazione delle risorse, supervisione e istruzioni centralizzate per i controlli alle frontiere sotto gli auspici del competente ministero nel settore della giustizia e degli affari interni.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Coordinamento chiaro ed effettivo del concetto di gestione integrata delle frontiere (GIF) e sua attuazione a livello nazionale, regionale e locale.                                                                                                                                                                                                               | Bilancio GIF chiaramente definito per tutti i livelli di autorità coinvolti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Autorità pubblica competente centralizzata e chiaramente strutturata con una catena di comando diretta tra unità della guardia di frontiera a livello nazionale, regionale e locale, che assicuri un approccio comune al controllo di frontiera, un sistema di pianificazione unificato ed un ampio e rapido flusso di dati a tutti i livelli dell'organizzazione. | Un'autorità copre tutte le dimensioni della GIF.<br><br>La competente autorità pubblica è una guardia di frontiera o forza di polizia di frontiera specializzata (non una forza militare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Il controllo di frontiera a livello locale dovrebbe essere effettuato soltanto da apposite unità della guardia di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Documento sulla strategia nazionale pluriennale su cui basare lo sviluppo della gestione delle frontiere.                                                                                                                                                                                                                                                          | La strategia è a disposizione degli agenti competenti a tutti i livelli. Il contenuto della strategia è noto al personale. La strategia fornisce base e orientamenti per la pianificazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Pianificazione nazionale centralizzata della gestione delle frontiere che fornisca al livello regionale orientamenti ed elenchi di requisiti. A livello regionale, un piano o programma di lavoro che fornisca al livello locale orientamenti ed elenchi di requisiti.                                                                                             | A livello nazionale e regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– piano progressivo pluriennale</li> <li>– programma di lavoro annuale</li> <li>– piano annuale per le attività e l'impiego delle risorse (riservato o classificato)</li> <li>– piano annuale di formazione</li> </ul> A livello locale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– programma di lavoro annuale</li> <li>– piano annuale/mensile per le attività e l'impiego delle risorse (riservato o classificato)</li> <li>– piano annuale di formazione</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Legislazione nazionale e accordi coerenti che consentono l'effettiva attuazione del concetto di GIF, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legge sulle frontiere e/o legge sulla guardia di frontiera</li> <li>– legge sugli stranieri o sull'immigrazione</li> <li>– legge sulla protezione dei dati</li> <li>– norme/legge sulla cooperazione tra servizi</li> <li>– norme sanzionatorie per l'attraversamento illegale delle frontiera e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina</li> <li>– norme sulla responsabilità dei vettori, ad esempio sanzioni pecuniarie nei confronti dei vettori che trasportano immigrati clandestini e obbligo di organizzarne il viaggio di ritorno nonché responsabilità per i costi del soggiorno fino a quando non sia possibile effettuare il viaggio di ritorno</li> <li>– accordi frontalieri con i paesi limitrofi</li> <li>– accordi di riammissione con i paesi terzi limitrofi e i paesi di transito e di origine</li> <li>– accordi sul traffico frontaliero locale con i paesi terzi limitrofi</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9. Adozione delle misure necessarie per la corretta applicazione della normativa dell'UE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Norme e regolamentazioni nazionali complementari per il pieno utilizzo degli strumenti comunitari relativi all'accoglienza e all'impiego di agenti distaccati, membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere e attrezzature nelle operazioni coordinate FRONTEX</p> <p>Norme nazionali per il distacco di esperti nazionali presso FRONTEX.</p>                                                                                                                                                         |
| <p>10. Nell'effettuare il controllo di frontiera occorrerebbe tener conto degli strumenti giuridici internazionali relativi alla gestione delle frontiere.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>11. La cooperazione e il coordinamento delle responsabilità dei vari organi e servizi dovrebbero essere disciplinati dalla legislazione e dagli accordi di cooperazione (per es. memorandum d'intesa).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Strategia comune tra servizi con riguardo alla prevenzione della criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina.</p> <p>Accordi, leggi o norme coprono l'intera gamma della cooperazione tra servizi a tutti i livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– scambio di informazioni</li> <li>– analisi dei rischi congiunta</li> <li>– scambio di esperienze</li> <li>– cooperazione in materia di formazione</li> <li>– cooperazione in materia di intelligence e investigazione</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– uso comune di banche dati</li> <li>– operazioni congiunte</li> <li>– punti di contatto tra servizi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei relativi protocolli per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. | <p>Piani per contrastare i trafficanti ed identificare le vittime in cooperazione con altre autorità competenti.</p> <p>Formazione, analisi dei rischi mirata, <i>profiling</i> e istruzioni operative destinate alle guardie di frontiera per identificare le vittime della tratta di esseri umani.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Attuazione appropriata di accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di gestione delle frontiere a livello internazionale.                                                                                                                                                                          | <p>Questi accordi/leggi coprono l'intera gamma della cooperazione transfrontaliera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– scambio di informazioni</li> <li>– analisi dei rischi congiunta</li> <li>– scambio di esperienze</li> <li>– procedure in situazioni di emergenza</li> <li>– attività comuni</li> <li>– ecc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Pianificazione strategica, allocazione di personale e risorse tecniche in base ad un'analisi costante dell'ambiente e delle minacce.                                                                                                                                                                      | Pianificazione e attività di gestione delle frontiere basate sull'intelligence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. Quadro situazionale globale costantemente aggiornato a livello nazionale comprendente tutte le informazioni relative alla gestione nazionale delle frontiere.                                                                                                                                             | <p>Il quadro situazionale comprende a tutti i livelli informazioni sui seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– traffico di attraversamento delle frontiere (dati complessivi e per valico di frontiera, nazionalità, numero e motivi dei controlli in seconda linea, rifiuti d'ingresso, azioni illegali individuate, modi operandi, code, ecc.)</li> <li>– situazione lungo le frontiere blu e verdi (numero di attraversamenti illegali della frontiera, nazionalità, modi operandi, rotte individuate, ecc.)</li> <li>– immigranti clandestini individuati all'interno del territorio (persone espulse, richiedenti l'asilo, ecc.)</li> <li>– quadro in prossimità della frontiera (stato della gestione delle frontiere nei paesi limitrofi e nei paesi di transito e di origine)</li> </ul> |
| 16. Quadro situazionale a livello regionale e locale, quanto più possibile vicino al tempo reale, per incrementare la capacità di reazione, rafforzare la consapevolezza situazionale e migliorare la capacità di coordinare le attività operative.                                                           | <p>e inoltre a livello regionale (o locale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– risorse disponibili; numero e dislocazione delle pattuglie, delle imbarcazioni, dei velivoli e dei mezzi tecnici</li> <li>– nome e qualifica dei capiturno, ecc.</li> <li>– obiettivi nel settore marittimo</li> <li>– altre questioni rilevanti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17. A livello nazionale, consapevolezza situazionale riguardo alle frontiere esterne 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.</p> <p>18. Uno Stato membro dovrebbe avere un solo punto di contatto centrale per gli altri Stati membri relativamente a tutte le questioni connesse con la gestione delle frontiere, FRONTEX ed altre strutture interservizi e omologhi internazionali.</p> | <p>Un centro nazionale di coordinamento che coordini 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 le attività di tutte le autorità nazionali che svolgono compiti di controllo alle frontiere esterne (monitoraggio, individuazione, identificazione, localizzazione e intercettazione) in grado di procedere allo scambio di informazioni con i centri di altri Stati membri e nell'ambito di FRONTEX.</p> <p>Il centro nazionale di coordinamento è incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di riferire sulla situazione con scadenza giornaliera, settimanale e ad hoc</li> <li>– di fornire informazioni fattuali immediate su situazioni, per sostenere il processo decisionale</li> <li>– dei messaggi di allarme rapido</li> </ul> <p>Tutte le informazioni sono scambiate mediante tecniche elettroniche di trattamento e trasmissione dei dati.</p> |
| <p>19. Numero adeguato di centri di comando e di coordinamento regionali e locali per assicurare la comunicazione operativa e la gestione delle informazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Centri di comando e di controllo regionali locali fanno capo ai competenti comandi regionali/locali.</p> <p>Capacità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il monitoraggio della situazione</li> <li>– il coordinamento e l'agevolazione delle attività operative</li> <li>– l'avvio di azioni in situazioni di emergenza</li> <li>– conoscenza e sostegno delle missioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>20. Allocazione di personale, anche di riserva, e di attrezzature per reagire ad incidenti e movimenti illegali lungo le frontiere e ai valichi di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Piani per vari scenari a tutti i livelli (obiettivi, disponibilità, ubicazione, competenza, ecc.), compresi l'eventuale impiego di squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT) e piani in caso di immigrazione clandestina massiccia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>21. Gli Stati membri dovrebbero disporre della capacità di rafforzare i controlli di frontiera sulla base di una valutazione ed analisi dei rischi.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>Piani a più livelli per il rafforzamento dei controlli di frontiera basati su possibili scenari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>2. Personale e formazione</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>22. Per essere efficaci, le verifiche e la sorveglianza di frontiera richiedono un organico sufficiente in funzione, tra l'altro, della valutazione e dell'analisi dei rischi.</p>                                                                                                                                                                                              | <p>Studiare situazioni analoghe in altri Stati membri Schengen per trarne eventualmente esempio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>23. Criteri di selezione per l'assunzione di nuovo personale sulla base di regole scritte. Il livello di istruzione e l'idoneità fisica richiesti dovrebbero essere valutati e i nuovi assunti dovrebbero essere in possesso dei requisiti morali e di condotta (estratto del casellario giudiziario, ecc.)</p>                                                                 | <p>La selezione è effettuata dalla guardia di frontiera o quanto meno sotto la supervisione della guardia di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Prevedere una valutazione periodica volta ad accertare, per esempio, la soddisfazione professionale, l'efficienza, le condizioni sociali e la responsabilità.                                                                                                                                                                                                | <p>Programma motivazionale che contribuisca alla stabilità e all'alta professionalità delle guardie di frontiera.</p> <p>Modulo unificato nazionale del questionario di valutazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. Professionalità elevata basata su una formazione completata con successo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organizzazione di specifici programmi di formazione e di sviluppo su questioni rilevanti (per esempio, nel quadro di un'accademia di polizia o di guardia di frontiera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26. Il personale operativo dovrebbe aver completato con successo un corso di formazione di base riguardante i suoi futuri compiti.                                                                                                                                                                                                                               | Prevedere una rotazione del personale tra unità della guardia di frontiera e/o attività. Ciò è considerato particolarmente utile a inizio carriera per ragioni di efficienza.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27. Le guardie di frontiera dovrebbero essere in grado di comunicare in altre lingue.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Comunicazione in lingue straniere legata ai compiti quotidiani delle guardie di frontiera.</p> <p>Conoscenza soddisfacente delle lingue dei paesi limitrofi.</p> <p>Incoraggiare il personale ad apprendere altre lingue necessarie all'adempimento dei suoi compiti (paesi limitrofi, paesi di origine e lingue in funzione della composizione dei passeggeri).</p>                                                                                                     |
| 28. Istituzione di un programma di formazione per gli agenti, con un determinato numero di ore destinato periodicamente alla formazione o alle riunioni informative come parte del normale orario di lavoro.                                                                                                                                                     | <p>Programmi di eLearning per il consolidamento delle conoscenze e corsi di aggiornamento.</p> <p>Formazione continua e adeguati documenti per la formazione sul posto.</p> <p>Riunioni informative di aggiornamento dopo i periodi di congedo e corsi di aggiornamento dopo lunghi periodi di assegnazione ad altri compiti.</p> <p>Almeno una volta l'anno, un corso di aggiornamento per ogni guardia di frontiera.</p> <p>Corsi di lingua per guardie di frontiera.</p> |
| <p>29. L'organizzazione dovrebbe mettere a disposizione programmi e strutture a livello centrale e locale per accompagnare gli agenti durante la loro carriera, offrendo agli stessi istruzione e formazione in materie connesse con il loro lavoro.</p> <p>– Formazione in linea con il programma comune di formazione di base per le guardie di frontiera.</p> | <p>Sviluppo di nuovi programmi di formazione con il sostegno di paesi con maggiore esperienza e il contributo di FRONTEX.</p> <p>– Formazione di livello medio per dirigenti in linea con il programma comune di formazione di livello medio.</p> <p>Invio di agenti a specifici corsi di formazione organizzati da FRONTEX o dall'Accademia europea di polizia (CEPOL).</p>                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>30. Sviluppo di corsi specialistici e di perfezionamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– controlli in seconda linea</li> <li>– intelligence criminale</li> <li>– analisi dei rischi e <i>profiling</i></li> <li>– individuazione di veicoli rubati</li> <li>– individuazione di documenti di viaggio falsi e falsificati</li> <li>– individuazione di persone occultate nei veicoli con uso dei dispositivi più avanzati</li> <li>– conduttori di cani, ecc.</li> <li>– diritti umani e rapporti con i richiedenti asilo</li> </ul> <p>31. Se del caso, occorrerebbe prevedere una formazione in attività connesse con la gestione delle frontiere, ad esempio attività di ricerca e soccorso (<i>Search and Rescue - SAR</i>).</p> | <p>Apposito programma di addestramento di cani assegnati alla guardia di frontiera.</p> <p>Appositi programmi di formazione per piloti di elicotteri ed equipaggi di navi.</p>                                                                            |
| 32. Adeguata riunione informativa introduttiva per nuovi agenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Funzioni tutoriali assegnati a guardie di frontiera sperimentate.                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>3. Verifiche di frontiera</b></p> <p><i>3.1 In generale</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33. Le verifiche di frontiera andrebbero effettuate conformemente al codice frontiere Schengen e al manuale Schengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gli agenti che effettuano verifiche di frontiera sono dotati di uniformi adeguate, realizzate in materiali adatti alle condizioni metereologiche e climatiche (non mimetiche) e di segni o tesserini di riconoscimento di agente di guardia di frontiera. |
| 34. La pianificazione delle verifiche di frontiera dovrebbe tener conto degli effetti del controllo di frontiera sulla criminalità transfrontaliera. La valutazione offre una base per i requisiti tattici in materia di verifiche di frontiera quali la raccolta e l'analisi di intelligence, <i>profiling</i> , tasso di verifiche approfondite in seconda linea, l'utilizzo di speciali attrezzature, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sono stati definiti criteri nazionali per il calcolo del tasso di criminalità.                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. Le infrastrutture ai valichi di frontiera, tra l'altro il numero di cabine e corsie, locali (comprese le strutture per le persone cui sia stato rifiutato l'ingresso), ecc, dovrebbero essere adeguate al flusso di passeggeri (quantità e qualità), tenendo conto della valutazione di futuri sviluppi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Piano di sviluppo comprendente tutte le funzioni, autorità ed altri soggetti interessati presso ciascun valico di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36. La guardia di frontiera dovrebbe essere responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica presso i valichi di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestione della normativa ai valichi di frontiera e supervisione della sua applicazione nella sfera di competenza della guardia di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37. Le cabine di controllo dovrebbero essere orientate verso i passeggeri e trovarsi in posizione sopraelevata per agevolare il <i>profiling</i> , nonché disporre di tutta l'attrezzatura necessaria e di una buona illuminazione. Esse dovrebbero consentire la comunicazione diretta con l'ufficio di seconda linea (compreso il centro di situazione e l'ufficio del capoturno).                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38. Adozione di misure intese a vietare l'accesso attraverso le cabine di controllo al di fuori dell'orario di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Installazione di porte chiuse a chiave controllate dalla guardia di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39. Le persone cui sia rifiutato l'ingresso, condotte in apposite strutture (destinate solo alle persone in questione) dovrebbero essere poste sotto controllo permanente avvalendosi di mezzi tecnici o di personale. Le strutture destinate a tali persone devono soddisfare condizioni di sicurezza e sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40. Si dovrebbe disporre di strutture supplementari per i richiedenti asilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41. Impiego di un numero adeguato di agenti e di apposite attrezzature di verifica di frontiera per il controllo dei flussi passeggeri e per rispondere ad una valutazione del rischio reale.<br><br>L'adeguatezza del numero dipende, tra l'altro:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– dal controllo costante del flusso passeggeri;</li> <li>– dall'ora diurna o notturna, dalla situazione alle frontiere e dal livello della minaccia</li> <li>– dall'attrezzatura disponibile</li> <li>– dal contesto (minaccia di pandemia, ecc.)</li> </ul> Occorrerebbe evitare lunghe attese nelle corsie davanti alle cabine di controllo. | I turni ai valichi di frontiera, dipendenti dalle dimensioni degli stessi, prevedono la presenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– capoturno;</li> <li>– agenti per il controllo in prima linea</li> <li>– agenti per il controllo in seconda linea</li> <li>– agente dell'intelligence criminale</li> <li>– altro personale specializzato (esperti documentali, controllori per l'ambiente esterno, esperti in materia di veicoli, conduttore di cani, specialista dell'identificazione di trasporti, operatore di videosorveglianza, ecc.)</li> <li>– agenti di sesso maschile e di sesso femminile.</li> </ul> Presenza di agenti con conoscenze linguistiche appropriate in ogni turno. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prevedere fasi di sovrapposizione tra i turni al fine di disporre di tempo sufficiente per il passaggio di consegne e lo scambio d'informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42. Il capoturno dovrebbe essere incaricato della supervisione dei compiti affidati alle unità preposte alle verifiche di frontiera. In quanto responsabile delle azioni e delle misure intraprese, il capoturno deve essere a conoscenza di quanto accade ai valichi di frontiera e dell'azione intrapresa dalle guardie di frontiera. Il capoturno dovrebbe sorvegliare le condizioni fisiche e mentali del personale prima e durante il turno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il capoturno adotta le necessarie decisioni amministrative relative alle verifiche di frontiera di concerto con le guardie di frontiera e provvede affinché in ogni circostanza siano messe in atto tutte le misure ed ispezioni del caso. Le situazioni e/o gli incidenti straordinari devono essere sempre riferiti al capoturno, affinché abbia la possibilità, se del caso, di incidere sull'effettiva conduzione delle verifiche di frontiera e sul relativo risultato. Tutte le misure ai fini delle verifiche di frontiera devono essere preparate al meglio e ben fondate al fine di fornire una base sufficiente al processo decisionale. |
| 43. Oltre all'effettuazione di verifiche di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen, l'obiettivo delle verifiche in prima linea dovrebbe essere il <i>profiling</i> dei passeggeri e l'individuazione delle persone sospette da sottoporre a verifiche approfondite in seconda linea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consultazione sistematica delle banche dati nazionali, nonché di quelle di altre autorità competenti riguardanti i cittadini di paesi terzi.<br><br>Trasferimento di dati con sufficiente velocità, compresi dispositivi mobili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44. Ai valichi di frontiera, in prima linea in entrata e in uscita, dovrebbero essere disponibili le seguenti apparecchiature: <ul style="list-style-type: none"> <li>– terminale per la consultazione del SIS, del VIS e delle banche dati nazionali</li> <li>– terminale portatile, se necessario</li> <li>– strumento per l'esame dei documenti con luce UV di intensità variabile, luce diretta bianca, luce trasmessa, ecc.</li> <li>– lente di ingrandimento di almeno 10x o microscopio monocolare con zoom variabile</li> <li>– lampada retroriflettente</li> <li>– timbri d'ingresso e di uscita Schengen (definiti nel codice frontiere Schengen)</li> <li>– Codice frontiere Schengen e manuale Schengen con allegati</li> <li>– indicatori e profili di rischio costantemente aggiornati</li> <li>– esempi di documenti elettronici disponibili e altre informazioni necessarie per effettuare verifiche di frontiera</li> </ul> | Disponibilità su supporto elettronico del manuale Schengen e dei relativi allegati e delle istruzioni nazionali.<br><br>Accesso a banche dati supplementari per i documenti falsi.<br><br>Prima dell'inizio di ciascun turno, l'agente in servizio fornisce informazioni su qualsiasi indicatore di rischio e profili di rischio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>45. L'obiettivo delle verifiche approfondite in seconda linea è di assicurare un'adeguata individuazione di passeggeri a rischio in possesso, ad esempio, di documenti di viaggio falsi e di fermare trafficanti e altre persone che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza interna degli Stati membri. (Le verifiche all'ingresso rivestono priorità.)</p> <p>46. Presso i valichi caratterizzati da traffico intenso, gli uffici per le verifiche in seconda linea devono essere dotati della seguente attrezzatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stessa attrezzatura utilizzata per le verifiche in prima linea</li> <li>– consultazione del sistema per l'esame dei documenti sospetti per accertare l'autenticità dei documenti di viaggio</li> <li>– VSC (<i>Video Spectral Comparator</i>) (comprende luce infrarossa e ultravioletta, filtri, luce diretta bianca, luce trasmessa, ecc.)</li> <li>– microscopio stereoscopico con zoom di almeno 40 x</li> <li>– dispositivo di controllo dell'inchiostro anti-Stokes</li> <li>– apparecchiature e materiale di identificazione (incluso modello per confrontare i timbri)</li> <li>– codice frontiere Schengen e manuale Schengen con relativi allegati</li> <li>– manuale contenente passaporti e documenti di identità autentici e falsi</li> <li>– accesso a iFADO e FADO</li> <li>– attrezzature per l'accesso e/o l'interrogazione di EURODAC, AFIS nazionale e banche dati nazionali pertinenti.</li> </ul> <p>47. Per effettuare verifiche approfondite in seconda linea, occorrerebbe mettere a disposizione di tutti i valichi di frontiera, a tempo debito, (ad es. presso il valico più vicino), attrezzature avanzate per l'esame di documenti di viaggio.</p> | <p>Le strutture per le verifiche in seconda linea sono collocate in prossimità delle postazioni per le verifiche in prima linea, preferibilmente vicino alle verifiche all'arrivo.</p> <p>Numero adeguato di locali, sufficientemente spaziosi, per le verifiche in seconda linea, preferibilmente con uffici separati per i colloqui.</p> <p>Compito supplementare per la seconda linea: fornire, se necessario, un riscontro e nuovi elementi conoscitivi (<i>briefing</i>) agli agenti che effettuano le verifiche in prima linea su base regolare e ad hoc.</p> <p>Bollettini di informazione sulle frodi documentali sono elaborati a fini formativi e di analisi dei rischi a diffusione nazionale e internazionale.</p> <p>Decoder - IPI (informazioni personali invisibili).</p> <p>Banche dati supplementari per documenti falsi, ecc.</p> <p>Punto di contatto nazionale per manuale Schengen su CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator/Amministratore di centro di risorse di comunicazione e di informazione).</p> <p>Impiego di dispositivi per l'identificazione delle impronte digitali, lettore di impronte digitali.</p> <p>Utilizzo di appositi veicoli con attrezzature per l'esame di documenti di viaggio e accesso a banche dati.</p> |
| <p>48. Osservazione del flusso passeggeri assicurata da agenti della guardia di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>La videosorveglianza (sistemi CCTV ) per il <i>profiling</i> del flusso passeggeri è utilizzata, ad esempio, per selezionare le persone da sottoporre a verifiche in seconda linea. (L'archiviazione delle immagini è ammessa conformemente alle leggi nazionali sulla protezione dei dati)</p> <p>Specchi sul soffitto/sulle pareti per vedere correttamente il passeggero sottoposto a controlli in prima linea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>49. Occorrerebbe utilizzare lettori integrati di passaporti nelle verifiche in prima linea (lettori fissi e mobili) presso i valichi di frontiera caratterizzati da traffico intenso. Consultazione automatica di SIS, VIS (se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>I dati relativi ai cittadini di paesi terzi sono automaticamente registrati in una banca dati nazionale all'atto dell'ingresso e dell'uscita conformemente alla legislazione nazionale. Il sistema è disponibile presso tutti i valichi di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operativo) e di banche dati nazionali pertinenti con riferimento a cittadini di paesi terzi che non godono del diritto comunitario alla libera circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Utilizzo di lettori di documenti e impronte digitali con caratteristiche di sicurezza e capacità di analisi informatizzate.</p> <p>Il sistema automatico di controllo alle frontiere affiancherà alle operazioni di lettura e di verifica dei passaporti elettronici un elemento per la valutazione dei dati biometrici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50. Comunicazione faccia a faccia tra agenti della guardia di frontiera e passeggeri durante il controllo di frontiera (tranne nel caso di sistemi automatizzati di controllo alle frontiere per cittadini UE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I passeggeri che si avvicinano ad un posto di controllo di frontiera vengono fatti fermare di fronte alla cabina di controllo mediante contrassegni chiaramente visibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51. Conservazione in luogo sicuro di timbri d'ingresso e di uscita in casseforti situate in locali protetti con accesso limitato tra i turni. Responsabilità e istruzioni chiare per la distribuzione e l'utilizzo dei timbri. Le informazioni sui codici di sicurezza relativi ai timbri d'ingresso e di uscita dovrebbero essere oggetto di un regime speciale.                                                                                                                                                                                                                        | <p>Timbri personali.</p> <p>Cassetti personali in casseforti.</p> <p>I timbri da utilizzare sono distribuiti dal capoturno. Ciò viene registrato.</p> <p>Presso il valico di frontiera, le informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita sono note solo alle guardie di frontiera che effettuano le verifiche di frontiera; il numero dei codici è limitato.</p> <p>Le informazioni sulle modifiche riguardanti i codici di sicurezza per un dato periodo sono fornite alle guardie di frontiera solo quando tali modifiche sono effettuate.</p> <p>All'interno della struttura della guardia di frontiera si procede alla designazione di un solo punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni relative ai codici di sicurezza utilizzati presso tutti i valichi di frontiera e per lo scambio di informazioni con i punti di contatto degli altri Stati membri.</p> |
| <p>52. Conformemente alla normativa nazionale occorrerebbe tenere i seguenti registri per migliorare la consapevolezza situazionale e facilitare l'analisi presso il valico di frontiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nazionalità dei passeggeri</li> <li>– tempi medi di attesa</li> <li>– documenti falsi individuati</li> <li>– passatori fermati</li> <li>– informazioni di base fornite dalle altre autorità attive presso il valico di frontiera</li> <li>– altre irregolarità e informazioni rilevanti</li> <li>– informazioni necessarie per CIRSFI.</li> </ul> | <p>Registrazione del numero e dei motivi per le verifiche in seconda linea.</p> <p>Registrazione dei dati in una banca dati nazionale.</p> <p>Istituzione di una banca dati intranet per la guardia di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53. Le guardie di frontiera dovrebbero poter accedere a tutte le informazioni pertinenti durante lo svolgimento dei loro compiti.                                                                                                                                                                                                                                        | Briefing comuni all'inizio di ciascun turno.<br><br>Scambio di informazioni tra turni precedenti e successivi.                                                                                                                                                                                                           |
| 54. Andrebbe impedita l'osservazione non autorizzata (in particolare dello schermo del computer).                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il vetro delle cabine è ricoperto da una pellicola.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55. I visti in bianco dovrebbero essere conservati in una cassaforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La decisione di rilasciare un visto è presa da un funzionario di grado elevato o da un funzionario di un'autorità gerarchicamente superiore.                                                                                                                                                                             |
| 56. Occorrerebbe tenere un registro del rilascio di visti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>3.2. Frontiere terrestri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.2.1 Valico stradale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57. Cartello alla frontiera per segnalare l'ingresso in uno Stato membro e nell'UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58. Sensori di radioattività lungo le corsie d'ingresso tra la frontiera e il valico.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispositivo mobile di misurazione o gate fissi per la rilevazione di radioattività.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59. Corsie separate per cittadini UE, SEE e CH e cittadini di paesi terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Possibilità di cambiare la segnaletica delle corsie in funzione della composizione del flusso passeggeri (pannelli elettronici).<br><br>Separazione fisica dei flussi di traffico in ingresso e in uscita ai valichi di frontiera terrestri caratterizzati da traffico intenso.                                          |
| 60. I valichi di frontiera e la zona immediatamente circostante dovrebbero essere monitorati tecnicamente e occorrerebbe assicurare l'illuminazione per le verifiche e la sorveglianza di frontiera. Di norma, l'area del valico di frontiera dovrebbe essere recintata (si potrebbero prevedere eccezioni, per esempio, per i valichi con traffico frontaliero locale). | I perimetri sono sorvegliati con telecamere e sensori.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61. Barriere nelle corsie (sia in ingresso, sia in uscita) con possibilità di controllo elettronico da parte di agenti preposti alle verifiche in prima linea.                                                                                                                                                                                                           | Sistema di videocamere per la sorveglianza dell'area del valico di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62. Controlli adeguati per individuare persone nascoste all'interno di veicoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I veicoli sono controllati sulla base di indicatori e profili di rischio aggiornati nonché a campione: <ul style="list-style-type: none"><li>– macchina a raggi X mobile/fissa (conformemente alla legislazione nazionale)</li><li>– rilevatori di battiti cardiaci</li><li>– rilevatori di anidride carbonica</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– cani da fiuto per l'individuazione di persone nascoste nei veicoli</li> <li>– altri dispositivi avanzati</li> <li>– attrezzature per rilevare la radioattività, la presenza di stupefacenti e altre attrezzature di rilevazione.</li> </ul> <p>Sistema di riconoscimento delle targhe automobilistiche con verifica automatica nel SIS e nelle banche dati nazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63. Monitoraggio del flusso passeggeri e controlli sulle corsie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Controlli misti sono effettuati da agenti lungo le corsie e agenti nelle cabine di controllo (in particolare nelle corsie non UE).</p> <p>Effettuazione dei controlli all'esterno delle cabine quando i passeggeri rimangono all'interno dei veicoli durante i controlli. L'attrezzatura tecnica è predisposta e installata in modo che i controlli possano essere effettuati anche al di fuori delle cabine.</p> <p>Per effettuare i controlli lungo le corsie ci si avvale di specifiche pattuglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– controlli dei veicoli</li> <li>– <i>profiling</i></li> <li>– impiego di cani e di mezzi tecnici.</li> </ul> |
| 64. Strutture per l'effettuazione di controlli approfonditi dei veicoli in zone separate dalle corsie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Le strutture sono collocate in relativa prossimità del luogo di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 65. Le verifiche di frontiera dei documenti di viaggio dei passeggeri di autobus sono effettuate avvalendosi di dispositivi mobili. Presso i valichi di frontiera caratterizzati da traffico intenso o che richiedono l'uso di attrezzature tecniche, le verifiche di frontiera per i passeggeri di autobus dovrebbero essere effettuate in un terminal passeggeri o nelle corsie in funzione dell'analisi dei rischi. | Zona separata nel terminal per le verifiche di frontiera dei passeggeri di autobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66. In caso di istituzione di un valico di frontiera comune tra uno Stato membro e un paese terzo limitrofo, si dovrebbe osservare pienamente la normativa comunitaria (per es. in materia di condotta da seguire in caso di segnalazione SIS, protezione dei dati personali, sicurezza, asilo, segnaletica, ecc.).                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gli accordi bilaterali dovrebbero prevedere la possibilità che gli agenti della guardia di frontiera di altri Stati membri dell'UE (per esempio, nel quadro di operazioni congiunte                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FRONTEX) effettuino verifiche di frontiera presso valichi situati sul territorio di paesi terzi.</p> <p>È opportuno raccogliere informazioni rilevanti e tutti i dati utili di natura statistica, fattuale, analitica o di altro tipo anche quando il valico di frontiera è situato nel territorio di un paese terzo.</p> <p>I poteri esecutivi devono essere precisati in accordi bilaterali che coinvolgano tutte le autorità competenti.</p> <p>La responsabilità dell'effettuazione delle verifiche di frontiera conformemente all'acquis spetta interamente alle autorità degli Stati membri.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.2.2 Valico ferroviario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67. Monitoraggio e misure fisiche volte ad impedire che le persone scendano dai treni prima delle verifiche di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Sistemi di monitoraggio video e con sensori tra linea di confine e valico di frontiera in cooperazione con le autorità/compagnie ferroviarie.</p> <p>Recinzioni e strade per le pattuglie lungo i due lati dei percorsi dalla linea di confine al valico di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>68. Cooperazione con le autorità ferroviarie ed i vettori per ottenere informazioni sufficienti ai fini dei controlli e per disporre costantemente di informazioni sul traffico ferroviario.</p> <p>69. Cooperazione con la polizia ferroviaria e con gli organi ferroviari preposti alla sicurezza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Formazione comune, ad esempio, su questioni di sicurezza.</p> <p>Conformemente alla legislazione nazionale e agli accordi bilaterali gli elenchi passeggeri sono controllati preventivamente per effettuare controlli approfonditi in base agli indicatori e ai profili di rischio.</p> <p>Consultazione del SIS, del VIS e di banche dati nazionali pertinenti durante i controlli preventivi relativamente a persone che non godono del diritto comunitario alla libera circolazione.</p> <p>Utilizzo dell'elenco elettronico dei passeggeri.</p> <p>Cooperazione e formazione del personale ferroviario nel settore dei documenti di viaggio al fine di individuare falsificazioni e raccogliere informazioni preventive.</p> |
| 70. Controlli adeguati al fine di individuare persone che tentano di eludere il controllo di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L'impiego di cani da fiuto facilita i controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verifiche di frontiera in corsa treno con dispositivi mobili e accesso on-line alle necessarie banche dati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Controlli in corsa treno in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE limitrofi che non sono ancora Stati membri Schengen conformemente agli accordi bilaterali.     |
| 71. Verifiche sui treni merci.                                                                                                                                                   | Squadre specifiche con agenti doganali.                                                                                                                                                       |
| 72. Attrezzature tecniche e infrastrutture necessarie a sostegno dei controlli sui treni.                                                                                        | Aree di controllo separate per treni merci, sorvegliate con videocamere.<br><br>Tutti i treni merci sono controllati con sensori fissi durante la corsa.                                      |
| <b>3.2.3 Valico con traffico frontaliero locale</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 73. Le verifiche di frontiera presso i valichi con traffico frontaliero locale dovrebbero essere effettuate conformemente alla regolamentazione sul traffico frontaliero locale. | Presso i valichi con traffico frontaliero locale, caratterizzati da un traffico esiguo le verifiche di frontiera sono effettuate avvalendosi di dispositivi mobili.                           |
| 74. Dovrebbe essere possibile effettuare verifiche in seconda linea se si dispone di tempo sufficiente.                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
| 75. La banca dati nazionale contenente dati sui permessi rilasciati nell'ambito del traffico frontaliero locale dovrebbe essere accessibile alla consultazione.                  |                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.2.4. Valichi su acque interne</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 76. Le verifiche di frontiera dovrebbero essere, di norma, le stesse di quelle effettuate alle frontiere marittime.                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 77. Le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso alle informazioni pertinenti in anticipo ai fini delle verifiche di frontiera.                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 78. Controlli a bordo delle imbarcazioni con dispositivi mobili, o allo sbarco dei passeggeri e controlli effettuati nei porti.                                                  | Siti di controllo separati e sistema di videosorveglianza dell'area portuale.                                                                                                                 |
| 79. Separazione fisica o amministrativa dei flussi passeggeri in funzione della loro densità.                                                                                    | Presso i valichi di frontiera con traffico intenso, separazione dei passeggeri in entrata e in uscita con barriere.<br><br>Misure di sicurezza: illuminazione, recinzione dell'area portuale. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80. Dispositivi di controllo e locali (strutture) necessari.                                                                                                                                                                                                                                                   | Mezzi tecnici di controllo di materiali pericolosi o radioattivi.<br><br>Controlli veterinari e fitosanitari in appositi luoghi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>3.3 Frontiere marittime</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81. L'area portuale dovrebbe essere recintata.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema di monitoraggio video dell'area portuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82. Gli elenchi dei passeggeri e dell'equipaggio dovrebbero essere controllati preventivamente per effettuare verifiche approfondite conformemente agli indicatori di rischio.                                                                                                                                 | Programma informatizzato per il controllo degli elenchi dei passeggeri mediante il SIS e banche dati nazionali pertinenti con riguardo a cittadini non UE (che non godono del diritto alla libera circolazione).<br><br>Cooperazione con armatori e formazione del personale marittimo nel settore dei documenti di viaggio al fine di individuare falsificazioni e raccogliere informazioni preventive. |
| 83. Le navi da carico dovrebbero trasmettere gli elenchi dell'equipaggio e dei passeggeri e ogni altra informazione utile (imbarco, sbarco) 24 ore prima dell'arrivo.<br><br>84. I traghetti dovrebbero trasmettere gli elenchi dell'equipaggio e dei passeggeri dopo la partenza dal porto di un paese terzo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attrezzatura tecnica mobile necessaria e accesso on-line alle necessarie banche dati per effettuare verifiche di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85. La separazione dei flussi passeggeri tra navi non Schengen e Schengen dovrebbe essere effettuata con mezzi fisici.<br><br>Nei porti minori in cui il volume del traffico lo consente, separazione dei flussi mediante monitoraggio e accompagnamento sistematici del flusso passeggeri.                    | Le autorità portuali hanno l'obbligo legale di dotare i terminali delle attrezzature tecniche e dei dispositivi necessari per la separazione fisica dei flussi passeggeri Schengen e non Schengen, di cui le guardie di frontiera devono avere la supervisione.                                                                                                                                          |
| 86. Misure per assicurare la sicurezza effettiva del carico e delle attrezzature nella zona internazionale del porto.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87. Procedure di agevolazione dell'accesso alla nave da parte di visitatori e dell'equipaggio.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. Cooperazione tra guardie di frontiera, agenti marittimi e comandanti al fine di poter effettuare un'analisi preventiva dei rischi e di adottare misure appropriate per il rapido disbrigo delle pratiche per passeggeri ed equipaggio.                                             |                                                                                                                                                                       |
| 89. L'amministrazione portuale dovrebbe mantenere a disposizione degli agenti della guardia di frontiera un unico sportello con informazioni sugli arrivi, sulle partenze e sugli stazionamenti nel porto di tutte le navi.                                                            |                                                                                                                                                                       |
| 90. La guardia di frontiera dovrebbe richiedere all'agente marittimo tutte le informazioni e garanzie scritte relative all'imbarco e allo sbarco di membri dell'equipaggio nonché ad ogni evento riguardante la situazione della nave nel porto.                                       | Utilizzo del modello standard comune per le garanzie.                                                                                                                 |
| 91. Occorrerebbe imporre sanzioni agli agenti marittimi in caso di partenza della nave senza i necessari controlli di frontiera.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 92. Casi di rifiuto dell'autorizzazione per scendere a terra, di respingimento, di tentato sbarco per fini illegali, di clandestini presenti a bordo, di richieste di asilo e altre situazioni rilevanti dovrebbero essere segnalate al successivo porto di scalo di uno Stato membro. |                                                                                                                                                                       |
| 93. Lo sbarco dell'equipaggio per imbarcarsi su una nave in un porto di un altro Stato membro, richiederà uno scambio di informazioni tra guardie di frontiera degli Stati membri interessati ai fini della conferma della presenza o dell'arrivo della nave.                          |                                                                                                                                                                       |
| 94. Occorrerebbe creare una banca dati su navi sospette, agenti sospetti e armatori sospetti.                                                                                                                                                                                          | Istituzione di una banca dati internazionale sui documenti d'identità dei marittimi in quanto i fac-simili di documenti non sono facilmente disponibili.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Le verifiche di frontiera effettuate a bordo di una nave tra porti di scalo consente l'effettuazione di verifiche di frontiera senza rallentare lo sbarco all'arrivo. |

### 3.4 Aeroporti

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95. La separazione dei flussi passeggeri tra voli non Schengen e Schengen dovrebbe essere effettuata con mezzi fisici.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zona di transito per i voli non Schengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 96. L'operatore aeroportuale dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la separazione fisica dei flussi passeggeri dei voli non Schengen dai flussi passeggeri di altri voli.                                                                                                                                                                                                                    | Livelli separati e riservati per il traffico Schengen e non Schengen.<br><br>La separazione fisica (a compartimento stagno) è realizzata con pareti, pareti in vetro, griglie metalliche, ecc. dal pavimento al soffitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97. Gli aeroporti con forte traffico internazionale dovrebbero disporre di una separazione fisica in zone Schengen e non Schengen per evitare la possibilità che persone o beni (compresi i documenti) passino da una zona all'altra.                                                                                                                                                                        | Le autorità portuali hanno l'obbligo legale di dotare i terminali delle attrezzature tecniche e dei dispositivi necessari per la separazione fisica dei flussi passeggeri Schengen e non Schengen, di cui le guardie di frontiera devono avere la supervisione.<br><br>Cooperazione e formazione del personale aeroportuale e di volo nel settore dei documenti di viaggio al fine di individuare falsificazioni e raccogliere informazioni preventive su passeggeri sospetti.<br><br>Negli aeroporti con forte traffico internazionale occorrerebbe avvalersi di corsie separate per le verifiche di frontiera sugli equipaggi. |
| 98. Negli aerodromi, negli aeroporti minori e nei terminali in cui il volume di traffico lo consente, occorrerebbe separare i flussi mediante monitoraggio e accompagnamento sistematici del flusso passeggeri.                                                                                                                                                                                              | Per i valichi di frontiera aeroportuali non presidiati in permanenza, le informazioni sui voli non Schengen sono inviate all'unità di guardia di frontiera o al centro di coordinamento più vicini.<br><br>Tutti gli aeroporti con voli commerciali non Schengen in arrivo sono trattati come aeroporti internazionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99. I passeggeri dovrebbero imbarcarsi o sbarcare dall'aereomobile mediante autobus o passerelle. In caso di sbarco mediante autobus, i passeggeri sono condotti direttamente nella zona (o al corridoio ad essa collegata) in cui hanno luogo le verifiche di frontiera. In caso di sbarco mediante passerelle, i passeggeri seguono i corridoi fino al punto in cui hanno luogo le verifiche di frontiera. | Accompagnati da personale formato di società di handling in caso di sbarco con autobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100. In funzione della valutazione dei rischi, ci si dovrebbe avvalere di informazioni anticipate sui passeggeri (dati API).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I dati API sono trattati da un agente dell'intelligence criminale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101. Controllo ai gate per i voli a rischio (sulla base di un'analisi dei rischi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Per migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, si procede anche a controlli a campione ai gate.</p> <p>Sistema di video monitoraggio e di registrazione video per tutti i gate di arrivo non Schengen (ad esempio per rintracciare i voli con i quali sono arrivati migranti clandestini).</p> <p>In base all'analisi dei rischi, controlli preventivi negli aeromobili al fine di individuare eventuali migranti clandestini e i loro posti (è di aiuto successivamente, per esempio nella ricerca di documenti di viaggio occultati).</p> <p>In base all'analisi dei rischi, gli aeromobili sono ispezionati dopo lo sbarco per rintracciare, ad esempio, documenti di viaggio occultati.</p> |
| 102. Cooperazione tra guardia di frontiera e vettori aerei e operatori aeroportuali per assicurare un numero appropriato di guardie di frontiera in ogni turno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I vettori aerei e gli operatori aeroportuali forniscono informazioni necessarie per via elettronica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>4. Sorveglianza di frontiera</b></p> <p><i>4.1 In generale</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 103. La sorveglianza di frontiera andrebbe attuata conformemente al codice frontiere Schengen e al manuale Schengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gli agenti che effettuano la sorveglianza di frontiera sono dotati di uniformi adeguate realizzate in materiali adatti a resistere alle condizioni metereologiche e climatiche e di segni o tesserino di riconoscimento di agente di guardia di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>104. La sorveglianza di frontiera dovrebbe essere valutata in base a due parametri chiave, ossia la consapevolezza situazionale e la capacità di reazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La consapevolezza situazionale misura il livello di possibile individuazione, da parte delle unità, di attraversamenti illegali delle frontiere (o attività di traffico illecito) in corso o già avvenuti in tutto il periodo di pianificazione considerato. Ne emergono i requisiti a livello tattico (tempi e zone monitoraggio, tasso di individuazione, metodi di identificazione e <i>profiling</i> degli obiettivi). Rivestono inoltre importanza il numero e la direzione delle pattuglie lungo le frontiere blu e verdi.</li> <li>– La capacità di reazione misura il livello al quale le unità sono in grado di reagire fermando e sottoponendo a perquisizione le persone individuate o investigando presunte attività illegali durante tutto il periodo di pianificazione. Ne emergono i</li> </ul> | <p>La frontiera è oggetto di monitoraggio costante. I centri di sorveglianza tattica sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nel monitoraggio della frontiera o della zona marittima mediante attrezzature di sorveglianza e pattuglie. Il centro trasmette attivamente informazioni sui movimenti agli agenti dell'intelligence (indicatori di rischio, registri) e analizza la natura dei movimenti al fine di scoprire anomalie. Sono inoltre effettuati controlli a campione.</p> <p>Prontezza costante di pattuglie. Il centro di sorveglianza tattica è in grado di disporre l'invio immediato di pattuglie.</p>                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>requisiti a livello tattico (numero e attrezzature delle pattuglie, numero e stato di preparazione delle unità speciali d'intervento, disponibilità di aeromobili ed elicotteri, ecc.).</p> <p>105. Sulla base di analisi dei rischi, pattuglie adeguatamente equipaggiate (terrestri, marittime e aeree) dovrebbero essere pronte per attività di inseguimento, per procedere a fermi e/o a controlli di movimenti e trasporti in arrivo o in partenza individuati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>106. Comunicazioni funzionali tra pattuglie, navi, aeromobili e centri di comando/controllo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Utilizzo di sistemi radio TETRA o altri strumenti di comunicazione cifrati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>107. Le attività nelle zone di competenza sono supportate da apparecchiature mobili di controllo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Le pattuglie/navi mobili hanno accesso on-line alle banche dati e a fac-simili di documenti di viaggio (visti, informazioni sui timbri di frontiera, ecc.).</p> <p>Le pattuglie/navi mobili dispongono di talune apparecchiature per controllare i documenti di viaggio (UV, lenti d'ingrandimento di almeno 10 x o microscopio monolare con zoom variabile).</p> |
| <p><i>4.2 Frontiere terrestri</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>108. Gli immigrati clandestini che attraversano la frontiera dovrebbero essere individuati con adeguata efficienza.</p> <p>109. La sorveglianza di frontiera e il fermo di immigrati clandestini dovrebbero essere effettuati con pattuglie mobili e fisse e con il supporto di mezzi tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le pattuglie automontate, motomontate, con scooter da neve, fuoristrada, a cavallo, ecc.</li> <li>– dispositivi per la visione notturna e videocamere termiche;</li> <li>– sistemi di allarme fissi con videocamera e sensori</li> <li>– sistemi di allarme portatili agli infrarossi/con videocamera e altri sistemi a sensori</li> <li>– cani da fiuto nelle zone boschive</li> <li>– imbarcazioni nei laghi e fiumi.</li> </ul> | <p>Gli elicotteri e gli aeromobili ad ala fissa effettuano attività di sorveglianza e forniscono supporto alle pattuglie a terra.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110. Le risorse per la sorveglianza dovrebbero essere concentrate nelle aree ad alto rischio conformemente all'analisi dei rischi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La zona di frontiera è divisa in settori/sezioni. Il periodo di sorveglianza di ciascun settore dipende dall'analisi dei rischi.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111. La frontiera in prossimità del valico dovrebbe essere sorvegliata al fine di individuare persone che tentano di aggirare il valico.                                                                                                                                                                | La frontiera in prossimità del valico è monitorata con videocamera e/o sistemi di allarme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112. Occorrerebbe definire il tempo di risposta necessario per avviare il rintracciamento di persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera in ciascun settore di frontiera (sulla base dell'analisi dei rischi)                                                                              | Unità mobili, pattuglie di pronto intervento, elicotteri, motonavi, cani da fiuto, ecc.<br><br>Elaborazione anticipata dei piani, compresi i punti presidiati, per il rintracciamento di persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera in vari settori/sezioni della frontiera.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 113. Cooperazione delle guardie di frontiera con la popolazione locale.                                                                                                                                                                                                                                 | Contatti costanti con la popolazione locale e le autorità competenti.<br><br>Durante i loro turni, le pattuglie di frontiera e i comandanti mantengono contatti regolari con gli abitanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114. Raccolta di ogni prova rilevante dell'attraversamento illegale del confine di Stato ai fini della riammissione di cittadini di paesi terzi.                                                                                                                                                        | Pratiche consolidate di raccolta di elementi di prova riguardanti l'attraversamento illegale della frontiera, conformemente agli accordi bilaterali o comunitari di riammissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>4.3 Frontiere marittime</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115. Si dovrebbe disporre di un sistema di sorveglianza delle coste supportato da una rete di stazioni della guardia costiera pronte per un intervento rapido. Il sistema dovrebbe essere affiancato da elementi offshore, navi pattuglia offshore, elicotteri, aeromobili ad ala fissa ed altri mezzi. | Sistema di sorveglianza integrato e quadro comune della situazione marittima con tutte le autorità competenti (guardia di frontiera, autorità navali, marina militare, guardia costiera, ecc.). Tutti i dati sono registrati ed archiviati per un periodo adeguato.<br><br>La situazione è monitorata da un numero adeguato di centri di comando/controllo. Il quadro situazionale si compone di informazioni fornite da radar, navi pattuglia offshore, sistemi di videosorveglianza, elicotteri e aeromobili ad ala fissa. |
| 116. Tutte le imbarcazioni in arrivo nelle acque territoriali dovrebbero essere individuate ed identificate. Le identificazioni (nomi delle navi) dovrebbero essere verificate sulla base di informazioni preliminari riguardanti le navi a rischio.                                                    | Utilizzo di AIS (Automatic Identification System), VTMS (Community Vessel Traffic Management System), VMS (Vessel Monitoring System for fisheries), V-RMTC (Virtual Regional Maritime Traffic Centre) e SSN (SafeSeaNet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117. Le navi in arrivo dovrebbero essere valutate conformemente all'analisi dei rischi.                                                                                                                                                                                                                 | La valutazione è effettuata nei centri regionali/tattici di comando/coordinamento da agenti dell'intelligence criminale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118. Se del caso, le navi controllate dovrebbero essere intercettate da guardie di frontiera in mare. Sono applicate le necessarie misure coercitive.                                                                                                                                                   | Navi pattuglia offshore, navi pattuglia costiere o motovedette delle stazioni di guardia costiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119. Adozione delle misure necessarie per prevenire l'accesso non autorizzato all'impianto portuale, alle navi ormeggiate e alle aree ad accesso limitato.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.4 Aeroporti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120. La sorveglianza dell'aeroporto dovrebbe essere eseguita in cooperazione con le autorità aeroportuali.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121. Il territorio e il perimetro dell'aeroporto dovrebbero essere sorvegliati con un sistema di videocamere.<br>122. Le guardie di frontiera dovrebbero controllare il sistema ed avere accesso alle immagini video.<br>123. Tutti i dati raccolti dal sistema di videocamere dovrebbero essere registrati e le informazioni dovrebbero essere conservate per un tempo appropriato. | I dati sono a disposizione della guardia di frontiera e sono utilizzati a fini investigativi, ecc.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 124. Dovrebbero essere effettuati pattugliamenti nel perimetro dell'aeroporto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 125. Dovrebbero essere effettuati pattugliamenti nella zona di transito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il pattugliamento avviene su raccomandazione dell'agente dell'intelligence (in merito a persone da controllare).<br><br>In base all'analisi dei rischi, effettuare anche pattugliamenti in borghese.                                                                                                                               |
| <b>5. Analisi dei rischi e intelligence criminale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 126. L'intelligence strategica ordina tutte le informazioni al fine di estrarne un quadro strategico della situazione (fenomeni di interesse e fattori soggiacenti). Dall'intelligence strategica si traggono statistiche, tendenze e descrizioni qualitative.                                                                                                                       | Relazioni di analisi dei rischi e studi casistici settimanali e mensili sono forniti sistematicamente alle guardie di frontiera a livello locale attraverso un apposito ambiente informatico.<br><br>Sono previste procedure per la produzione e la comunicazione di statistiche a tutti i livelli (centrale, regionale e locale). |
| 127. L'analisi strategica dei rischi esamina le informazioni strategiche chiave. Essa individua i potenziali cambiamenti e propone politiche. Gli analisti devono essere pienamente informati dei paradigmi, interessi, minacce e rischi fondamentali.                                                                                                                               | Uso dei prodotti di analisi dei rischi dell'agenzia FRONTEX.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 128. L'intelligence operativa collega le informazioni operative raccolte sul terreno e le informazioni strategiche (input e output nei due sensi) in un contesto "operativamente" valido.                                                                                                                                                                                            | Profili pratici e indicatori di rischio ad uso delle pattuglie e degli agenti che effettuano le verifiche di frontiera sono prodotti da agenti dell'intelligence appositamente formati.                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129. Analisi qualitativa e quantitativa dell'ambiente operativo, degli obiettivi delle attività e dei risultati della propria attività. Analisi operativa per raccogliere informazioni utili sulla situazione esistente al fine di agevolare l'assegnazione ottimale delle risorse. È opportuno prestare particolare attenzione alle lacune, ossia alle carenze del sistema. | L'analisi operativa è effettuata e conservata presso le sedi regionali in base ad istruzioni e metodi uniformi.                                                                                                                                                                                                                          |
| 130. L'intelligence tattica (sul terreno) dovrebbe collegare gli operatori attivi sul terreno e il sistema d'informazione. Il flusso di dati dovrebbe essere bidirezionale (input e output).                                                                                                                                                                                 | Rete di intelligence criminale delle guardie di frontiera sotto supervisione centralizzata.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131. In sede di <i>profiling</i> si dovrebbero categorizzare gli obiettivi delle attività ai fini di una destinazione e intensità ottimali delle misure in corso a livello tattico.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 132. Le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio, i profili di rischio e i modi operanti tipici della criminalità transfrontaliera dovrebbero essere fornite sistematicamente agli operatori a livello locale.                                                                                                                                                     | I profili sono conservati in banche dati (ambiente informatico) e sono messi a disposizione delle guardie di frontiera in modo fruibile. Per esempio, classifiche dei "top 10".                                                                                                                                                          |
| 133. Si dovrebbe disporre di unità di analisi dei rischi a livello nazionale e di settore regionale nonché di agenti dell'intelligence a livello locale.                                                                                                                                                                                                                     | Riunioni e formazioni periodiche coordinate a livello centrale dall'unità nazionale di analisi dei rischi.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le guardie di frontiera presso i valichi di frontiera portuali contribuiscono ad individuare eventuali minacce per beni e infrastrutture e a valutarne la probabilità di occorrenza ai fini della definizione e della determinazione dell'ordine di priorità delle misure di sicurezza a norma del codice ISPS della sicurezza portuale. |
| <b>6. Individuazione e investigazione della criminalità transfrontaliera in coordinamento con tutte le competenti autorità di contrasto</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 134. Dovrebbe esistere una cooperazione per l'individuazione e l'investigazione della criminalità transfrontaliera, della migrazione clandestina, del traffico di stupefacenti, armi, munizioni, veicoli e beni rubati nonché dell'uso di documenti falsi o rubati.                                                                                                          | Squadre di intelligence e investigazione criminale comuni.<br>Uso comune di banche dati.<br>Banche dati comuni.<br>Analisi dei rischi comune a tutti i livelli.<br>Riunioni e programmi di formazione comuni.                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135. Dovrebbe esistere una chiara suddivisione delle principali autorità competenti per ciascuna forma specifica di criminalità transfrontaliera.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 136. Si dovrebbe procedere all'interrogazione di tutti gli immigrati clandestini intercettati al fine di individuare rotte, trafficanti, passatori e chiarire altri aspetti pertinenti (p.e. per scoprire il prezzo pagato ai passatori per organizzare attraversamenti illegali). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 137. Gli immigrati clandestini dovrebbero essere registrati prima degli eventuali provvedimenti di respingimento, di allontanamento o di riammissione.                                                                                                                             | Compresa la registrazione dei dati biometrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Misure nei paesi terzi di transito e di origine</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 138. Dovrebbe esistere un'adeguata cooperazione bilaterale e multilaterale con le autorità di frontiera dei paesi terzi di transito o di origine.                                                                                                                                  | <p>Riunioni annuali (o semestrali) al più alto livello.</p> <p>La cooperazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– scambio di informazioni sull'immigrazione clandestina;</li> <li>– riunioni di esperti;</li> <li>– formazione comune, p.e. per esperti in materia di documenti.</li> </ul> <p>Riunioni e scambio di informazioni tra aeroporti e porti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 139. I funzionari dei consolati degli Stati membri dovrebbero ricevere una formazione per riconoscere documenti di viaggio falsi e individuare indicatori di rischio in riferimento ai richiedenti il visto.                                                                       | <p>La guardia di frontiera invia funzionari di collegamento (p.e. in qualità di consulenti in materia di documenti) presso consolati importanti.</p> <p>I funzionari di collegamento ricevono una formazione in materia di <i>profiling</i> e di individuazione di documenti falsi e sono dotati di dispositivi adeguati per l'esame di documenti di viaggio.</p> <p>I funzionari di collegamento hanno accesso al SIS, al VIS e alle pertinenti banche dati nazionali conformemente alla legislazione nazionale e alle loro competenze.</p> <p>I funzionari di collegamento hanno centralizzato le conoscenze più aggiornate e i dispositivi più avanzati per l'esame dei documenti.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140. Instaurazione di una cooperazione con i pertinenti vettori aerei, marittimi e stradali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formazione e riunioni di cooperazione periodiche con vettori e guardia di frontiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141. Instaurazione di una cooperazione con i funzionari di collegamento dislocati nello stesso paese terzo o nella stessa regione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rete di funzionari di collegamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8. Cooperazione con i paesi terzi limitrofi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 142. La cooperazione con i paesi terzi limitrofi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza delle frontiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Pattuglie comuni/miste con le autorità competenti del paese terzo limitrofo.</p> <p>Stretta cooperazione con le autorità competenti per le verifiche di frontiera in determinate zone (p.e. verifiche simultanee in corsa treno) in conformità alla normativa dell'UE e nazionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>143. Instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi limitrofi a tutti i livelli (centrale, regionale e locale).</p> <p>144. Tale cooperazione può essere realizzata istituendo adeguati meccanismi operativi quali lo scambio di informazioni, adeguati canali di comunicazione, punti di contatto locali, procedure di emergenza, obiettività nella gestione degli incidenti in modo da evitare controversie politiche.</p> | <p>Concetto di "delegato alle frontiere", vale a dire cooperazione bilaterale nella gestione delle frontiere tra le guardie di frontiera di due paesi sulla base di una struttura e procedure organizzate ufficialmente. Tale concetto comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– responsabili regionali che svolgono funzioni di "delegato alle frontiere";</li> <li>– scambi di informazioni;</li> <li>– consultazioni estemporanee;</li> <li>– investigazioni comuni;</li> <li>– formazione e operazioni congiunte;</li> <li>– ecc.</li> </ul> <p>Riunioni annuali al più alto livello.</p> <p>Pertinenti gruppi di lavoro permanenti a livello regionale.</p> <p>Riunioni periodiche e ad hoc e formazione e operazioni congiunte a livello locale (valichi di frontiera e frontiera verde).</p> |
| 145. Si dovrebbe procedere ad uno scambio di informazioni sulla situazione concernente gli attraversamenti illegali della frontiera o i reati transfrontalieri.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Valutazione comune delle minacce e dei rischi.</p> <p>Procedure comuni per varie situazioni sottoposte a prove periodiche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>9. Misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, compreso il rimpatrio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146. La sorveglianza di cittadini di paesi terzi dovrebbe essere proporzionata e pianificata in base all'analisi dei rischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analisi dei rischi comune con le autorità competenti (autorità in materia di immigrazione, tributarie e del lavoro, polizia, dogane, guardia di frontiera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147. Dovrebbero essere messe in atto misure sistematiche e pianificate per l'individuazione di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 148. Espletamento sistematico delle procedure applicabili agli immigrati clandestini fermati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– identificazione e registrazione degli immigrati</li> <li>– riconoscimento delle vittime di reati, della tratta o dello sfruttamento di esseri umani</li> <li>– adeguati provvedimenti di allontanamento o di espulsione</li> <li>– ricezione delle domande di asilo</li> </ul>                                                                                                                               | Compresa la registrazione delle impronte digitali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10. Cooperazione interservizi nella gestione delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza ed altre autorità competenti nazionali)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 149. Dovrebbe essere assicurato il coordinamento periodico della cooperazione interservizi a tutti i livelli. Dovrebbero tenersi riunioni periodiche tra i capi dei diversi servizi per decidere il tema centrale dell'anno, stabilire gli obiettivi e definire linee guida. Tali decisioni sono sviluppate in modo più dettagliato in riunioni di pianificazione tra i capi a livello regionale. I programmi effettivi per operazioni, attività e altre misure congiunte sono messi in atto attraverso riunioni di cooperazione tra i capi locali. | <p>Comitato permanente per il coordinamento della cooperazione interservizi. Presidenza a rotazione tra i partecipanti.</p> <p>Radiocomunicazioni comuni (p.e. TETRA).<br/>Centri comuni di analisi dei rischi.<br/>Analisi dei rischi congiunte.<br/>Squadre comuni di intelligence criminale e di indagine preliminare.<br/>Uso comune di banche dati.<br/>Pattuglie comuni alle frontiere verdi e blu.<br/>Mantenimento e ulteriore sviluppo dei centri nazionali di coordinamento.</p> |
| 150. Chiara ripartizione dei compiti tra le diverse autorità. Si dovrebbero evitare doppioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 151. Presso i valichi di frontiera si dovrebbero applicare modalità di lavoro comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Principio dello "sportello unico" presso i valichi di frontiera terrestri. (Collaborazione tra agenti della guardia di frontiera e della dogana).</p> <p>Partecipazione ai <i>briefing</i> al momento dell'avvicendamento dei turni di altre autorità.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. Cooperazione tra Stati membri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 152. Instaurazione di una cooperazione pratica e pragmatica, bilaterale e multilaterale, tra Stati membri limitrofi, anche in riferimento ad analisi, piani e azioni concreti di contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera.                                                                                                                                          | <p>Squadre/centri di intelligence criminale e di analisi dei rischi comuni tra Stati membri limitrofi.</p> <p>Piani d'azione annuali concreti non solo tra autorità centrali ma anche tra autorità regionali e locali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 153. Instaurazione di una cooperazione con gli Stati membri limitrofi in riferimento alla sorveglianza marittima.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ricorso alla rete europea di pattuglie (EPN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 154. Le guardie di frontiera dovrebbero partecipare alla cooperazione con e nel quadro di FRONTEX. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Istituzione, mantenimento e ulteriore sviluppo di un punto di contatto nazionale FRONTEX.</li> <li>– Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione di FRONTEX.</li> <li>– Istituzione e ulteriore sviluppo di un "pool RABIT".</li> </ul> | <p>Partecipazione attiva alle attività coordinate di FRONTEX.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Partecipazione alle operazioni congiunte alle frontiere terrestri e marittime e negli aeroporti.</li> <li>– Uso dei risultati dei progetti di migliori pratiche realizzati da FRONTEX e dagli Stati membri.</li> <li>– Partecipazione a diverse riunioni: FRAN, PRN, Ricerca e sviluppo, ecc.</li> <li>– Attuazione di un programma comune di formazione di base e giornata UE della formazione.</li> <li>– Impiego di esperti nazionali distaccati presso FRONTEX.</li> <li>– Inserimento di un inventario delle attrezzature nel registro centralizzato delle attrezzature tecniche disponibili (CRATE).</li> <li>– Istituzione e mantenimento di un pool di squadre congiunte di assistenza FRONTEX.</li> <li>– Distacco di agenti presso i punti focali di un altro Stato membro.</li> <li>– Istituzione di uno o più punti focali nel proprio paese.</li> </ul> |
| <b>12. Coordinamento e coerenza delle attività degli Stati membri e delle istituzioni e di altri organi della Comunità e dell'Unione</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155. Negli Stati membri dovrebbe esistere una chiara ripartizione dei compiti per quanto riguarda la cooperazione con e nel quadro degli organi e dei soggetti interessati dell'UE.                                                                                                                                                                                                                   | Assicurare che nei competenti gruppi di lavoro del Consiglio si tenga conto del punto di vista operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>13. Prevenzione della corruzione</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156. Dovrebbero essere attuate misure anticorruzione in conformità alle strategie nazionali anticorruzione.                                                                                                         | <p>Stipendi competitivi per le guardie di frontiera.</p> <p>Rotazione dei responsabili da una stazione all'altra.</p> <p>Regolamentazione di impieghi supplementari al di fuori della guardia di frontiera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 157. A nessun livello dovrebbe essere possibile impedire l'esecuzione di verifiche approfondite in riferimento a determinati persone, profili, imprese di trasporto ecc.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 158. Le unità mobili dovrebbero avere la possibilità di eseguire operazioni senza preavviso, indipendentemente dalla direzione locale, in settori in cui la corruzione è un fenomeno comune.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 159. Di norma dovrebbero essere presenti almeno due agenti presso ciascun valico di frontiera, compresi i valichi con traffico frontaliero locale (p.e. un agente della guardia di frontiera e un agente doganale). | <p>Le verifiche di frontiera sono monitorate e registrate. I dati così registrati dovrebbero essere usati a fini di indagine penale, p.e. in caso di perseguimento di passeggeri per tentata corruzione.</p> <p>I passeggeri non possono scegliere una fila in funzione dell'identità dell'agente in cabina (p.e. grazie a vetri schermati).</p> <p>Le guardie di frontiera ignorano i loro compiti esatti prima del loro turno.</p> <p>Occasionalmente, rotazione tra i turni.</p> |
| 160. Dovrebbe essere prevista un'unità di audit interno per la guardia di frontiera.                                                                                                                                | Organizzazione di ispezioni senza preavviso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 161. Dovrebbe esistere un codice di condotta per guardie di frontiera, p.e. al fine di evitare situazioni di corruzione o che potrebbero portare a corruzione.                                                      | Organizzazione di formazioni sul codice di condotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **3. PARTE SECONDA: RIMPATRIO E RIAMMISSIONE**

#### **A. INTRODUZIONE - PROVVEDIMENTI DI RIMPATRIO E DI RIAMMISSIONE PER COMBATTERE L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA**

Risolvere il problema dell'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi è stato uno dei principi di base della politica migratoria comune sin dall'inizio della sua attuazione.

I cittadini di paesi terzi entrano nel territorio degli Stati membri attraversando illegalmente le frontiere terrestri, marittime o aeree. Spesso usano documenti contraffatti o sono aiutati da passatori. Tuttavia, esiste un'altra categoria di cittadini di paesi terzi che entrano legalmente nello spazio Schengen usando visti validi o attraverso il traffico frontaliero in esenzione dal visto e prolungano poi illegalmente il loro soggiorno o ne modificano la finalità all'insaputa o senza l'autorizzazione delle autorità interessate. La terza categoria di migranti clandestini è costituita dai cittadini di paesi terzi che richiedono lo status di rifugiato in un paese Schengen e poi vi restano illegalmente nonostante il respingimento definitivo della loro domanda da parte delle autorità nazionali competenti.

La credibilità della politica migratoria comune dovrebbe essere salvaguardata attraverso l'adozione di provvedimenti sempre più efficaci nei confronti delle summenzionate categorie di migranti per quanto riguarda il ritorno permanente nei loro paesi di origine o di residenza fintantoché il loro ingresso sia vietato dalla legge.

L'allargamento dello spazio Schengen crea una situazione in cui l'onere di combattere l'immigrazione clandestina, ossia il complesso di attività legate alle procedure di rimpatrio e di riammissione, grava sui paesi con frontiere esterne Schengen. Il fondamento di una lotta efficace contro la migrazione clandestina in uno spazio tanto vasto senza controlli alle frontiere interne dovrebbe pertanto poggiare sulla solidarietà, sulla reciproca fiducia e su una cooperazione efficace tra le rispettive autorità degli Stati membri. Le risorse finanziarie offerte da vari strumenti finanziari dell'UE dovrebbero essere usate per favorire la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della politica di rimpatrio. L'Agenzia FRONTEX dovrebbe inoltre fornire, nei limiti del suo mandato, tutto il sostegno possibile a questo tipo di iniziative.

Nel prendere decisioni e compiere scelte riguardo ai provvedimenti da adottare per combattere la migrazione clandestina, non va dimenticato che gli immigrati clandestini devono essere trattati con umanità e rispetto, specie se sono vittime della tratta di esseri umani che successivamente hanno subito abusi da parte dei loro datori di lavoro. È per questo motivo che l'osservanza dei diritti fondamentali e del principio del non respingimento (*non-refoulement*) costituisce una delle priorità della politica migratoria comune.

Nell'effettuare rimpatri è altresì molto importante attenersi alla regola di dare priorità ai rimpatri volontari, in particolare a quelli che beneficiano del sostegno di vari programmi appositamente progettati a tal fine, rispetto agli allontanamenti, cui si dovrebbe ricorrere solo come ultima risorsa. È pertanto importante fornire a tutte le parti interessate il massimo di informazioni sul sostegno che organizzazioni specializzate in materia, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), possono offrire alle persone che decidono di rimpatriare. A lungo termine, più saranno eseguiti rimpatri di questo tipo e più saranno efficaci.

Un altro fattore essenziale per l'efficace effettuazione dei rimpatri è l'accertamento, con tutti i mezzi legali possibili, della nazionalità e dell'identità delle persone oggetto di un provvedimento di rimpatrio sprovviste di documenti di viaggio adeguati. Il rilascio di un documento di viaggio europeo a persone oggetto di un provvedimento di allontanamento è una soluzione che può semplificare la procedura di rimpatrio.

Gli Stati membri, il Consiglio e il Parlamento europeo si sono adoperati per definire norme comuni in materia. Nel periodo 2005-2008 si sono svolti lavori finalizzati all'elaborazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante definizione, per tutti gli Stati membri dell'UE, di norme e procedure di allontanamento comuni da applicare nel caso di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio dell'Unione. La direttiva mira a creare norme comuni concernenti il rimpatrio, l'allontanamento, l'uso ragionevole della forza e i mezzi di trattenimento nonché ad introdurre un divieto d'ingresso per gli immigrati clandestini.

Al fine di rendere più efficaci le attività connesse ai rimpatri, la Commissione europea, conformemente ai mandati ricevuti dal Consiglio, prosegue gli sforzi volti a concludere ulteriori accordi di riammissione con paesi terzi, compresi quelli confinanti con il territorio dell'Unione, o con paesi ad elevata pressione migratoria.

Lo scopo del presente documento è di fornire un quadro delle esperienze maturate dagli Stati membri per quanto concerne il rimpatrio e la riammissione e di illustrare le migliori pratiche in materia. Esso contribuirà ad uniformare le procedure volte ad organizzare il rimpatrio degli immigrati clandestini e a rendere i rimpatri più efficaci.

Gli elementi di questa parte del catalogo Schengen riguardanti questioni oggetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente si applicano a titolo provvisorio. Essi non pregiudicano in alcun modo l'interpretazione e il recepimento delle disposizioni della precitata direttiva né precorrono i risultati di futuri documenti orientativi eventualmente elaborati dalla Commissione su questioni oggetto di detta direttiva. In considerazione della preparazione di tali documenti orientativi, la Commissione non avalla il contenuto delle presenti raccomandazioni e migliori pratiche.

**B. DETTAGLI DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE MIGLIORI PRATICHE**

| <b>1. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PERTINENTI ATTI GIURIDICI INTERNAZIONALI E COMUNITARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MIGLIORI PRATICHE</b> |
| <p>1. I provvedimenti di rimpatrio dovrebbero restare conformi alla legislazione applicabile e andrebbero applicati sulla base delle disposizioni contemplate dai seguenti atti giuridici internazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;</li><li>- Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e relativo protocollo integrativo, firmato a New York il 31 gennaio 1967;</li><li>- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989;</li><li>- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000;</li><li>- Orientamenti sul rimpatrio forzato, adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 maggio 2005;</li><li>- Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 10 dicembre 1984;</li><li>- Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;</li><li>- Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS);</li><li>- Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di</li></ul> |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>espulsione per via aerea;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi;</li> <li>- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente;</li> <li>- Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri;</li> <li>- Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.</li> </ul> <p>L'applicazione di provvedimenti e procedure è indispensabile per il rimpatrio di immigrati clandestini sulla base delle disposizioni giuridiche direttamente citate o, se del caso, sulla base del loro recepimento nella legislazione nazionale.</p> <p>Le disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen devono essere recepite nella misura necessaria nella legislazione nazionale entro i termini previsti da tali disposizioni.</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| <b>2. PROTEZIONE CONTRO L'ALLONTANAMENTO</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Applicare il principio del non respingimento ( <i>non-refoulement</i> ) per proteggere le persone, in generale i rifugiati, contro il rimpatrio in luoghi in cui le loro vite o libertà potrebbero essere minacciate. | Rapida identificazione dei casi di persone per le quali sia giustificata la necessità di applicare il principio del non respingimento ( <i>non-refoulement</i> ).<br><br>Monitoraggio costante della situazione nei paesi terzi.                     |
| 3. Rispettare il diritto di chiedere protezione.                                                                                                                                                                         | Rispettare le dichiarazioni accertate rese da cittadini di paesi terzi che chiedono protezione.                                                                                                                                                      |
| 4. Rispettare le garanzie in materia di diritti umani durante il periodo di trattenimento e il processo di rimpatrio degli immigrati clandestini.                                                                        | Creare condizioni adeguate in apposite strutture di trattenimento.<br><br>Assicurare la possibilità di contatti con le competenti organizzazioni internazionali e non governative che si occupano di cittadini di paesi terzi in soggiorno illegale. |

| <b>3. PROCEDURE APPLICABILI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI PAESI TERZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Per quanto riguarda le famiglie, dovrebbe essere rispettato il principio dell'unità.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nell'effettuare il rimpatrio di una famiglia nel paese di origine, tenere conto, per quanto possibile, dell'integrità familiare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Durante l'espletamento della procedura relativa ad un cittadino di paese terzo in soggiorno illegale sfociante in una decisione di rimpatrio nel paese di origine o di residenza permanente occorrerebbe dedicare particolare attenzione alla persona interessata qualora vi siano elementi per ritenere che essa sia stata vittima della tratta di esseri umani. | <p>Nell'espletare la procedura di rimpatrio di un cittadino di paese terzo si raccomanda di procedere a colloqui con persone appartenenti a gruppi a rischio per raccogliere elementi volti ad accertare se tali persone siano state vittime della tratta di esseri umani.</p> <p>Prevedere programmi specifici per le vittime della tratta di esseri umani, compresi assistenza, protezione e sostegno psicologico professionale.</p> <p>È importante che tali persone non siano collocate in strutture di trattenimento prima del loro rimpatrio, salvo se considerato assolutamente necessario.</p> <p>Instaurare una cooperazione con altre istituzioni attive nell'assistenza alle vittime della tratta di esseri umani.</p> |
| 7. Occorrerebbe dedicare particolare attenzione alle persone le cui condizioni psicologiche lasciano intendere che possono aver vissuto esperienze traumatiche.                                                                                                                                                                                                      | <p>Offrire assistenza immediata a tale categoria di cittadini di paesi terzi, compreso l'accesso a cure mediche e psicologiche adeguate.</p> <p>Valutare in modo appropriato l'eventualità di trattenere tale categoria di persone e, in caso di trattenimento, prevedere misure protettive.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Le procedure applicabili alle persone con disabilità dovrebbero tener conto delle esigenze derivanti dal loro stato di salute.                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Adattare le strutture di trattenimento alle esigenze delle persone con disabilità.</p> <p>Offrire ai cittadini di paesi terzi con disabilità particolare assistenza e accesso alle cure mediche.</p> <p>Offrire la necessaria assistenza durante la procedura di rimpatrio ed informare il paese di origine in merito al rimpatrio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. La procedura relativa ai minori non accompagnati dovrebbe tener conto della particolare situazione di tale categoria di cittadini di paesi terzi.</p> | <p>Procedere a verifiche approfondite in relazione a cittadini di paesi terzi che si dichiarano minori per accertare se siano effettivamente minori.</p> <p>Affidare i minori non accompagnati alle cure di un tutore.</p> <p>Evitare di dare la preferenza alla pratica di collocare i minori in strutture di trattenimento prima del loro rimpatrio rispetto ad altre misure protettive per l'espletamento della procedura di rimpatrio, compresa l'attuazione della decisione presa.</p> <p>È preferibile sistemare i summenzionati minori in alloggi adeguati gestiti dalle istituzioni competenti.</p> |
| <p>10. È necessario adottare misure adeguate per offrire sufficiente assistenza e protezione ai minori non accompagnati.</p>                                | <p>Assicurare che i minori siano assistiti da un tutore designato durante il loro rimpatrio o contattare la loro famiglia prima del rimpatrio.</p> <p>Avviare e/o mantenere una cooperazione con le organizzazioni non governative e le istituzioni che si occupano dei minori non accompagnati.</p> <p>Sono consigliabili appositi corsi di formazione e seminari destinati ai rappresentanti delle istituzioni competenti in materia di protezione e assistenza ai minori non accompagnati.</p>                                                                                                           |

| <b>4. DECISIONI DI RIMPATRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero essere emesse in forma scritta, con indicazione della base giuridica e di una motivazione che definisca la situazione attuale della persona interessata nonché del diritto di impugnare la decisione.                                                                           | Conformemente ai requisiti dell'acquis di Schengen, definire in modo rigoroso, in base a disposizioni generalmente applicabili, norme dettagliate concernenti le procedure, i principi, le condizioni e gli effetti dell'emissione delle decisioni di rimpatrio nonché l'esenzione da tali decisioni per le persone in soggiorno illegale.                                                                                                                                                                                             |
| 12. Dovrebbe essere garantita l'esecuzione volontaria delle decisioni di rimpatrio, con eventuali eccezioni, in particolare, in presenza di rischi per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico.                                                                                                                 | Eseguire le decisioni di rimpatrio volontario concernenti cittadini di paesi terzi, compresi il sostegno e l'assistenza offerti da specifici programmi e istituzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Il contenuto della decisione di rimpatrio può comprendere i costi approssimativi sostenuti in connessione con il rimpatrio della persona interessata. Il contenuto della decisione di rimpatrio dovrebbe indicare chi debba farsene carico. Il recupero dei costi potrebbe essere oggetto di una procedura distinta. | Usare tutti i mezzi giuridici per far in modo che, all'atto dell'esecuzione di decisioni di rimpatrio, i costi del rimpatrio siano sostenuti dai datori di lavoro che impiegano illegalmente gli immigrati, dalle persone o istituzioni che li invitano, dai vettori e dagli stessi cittadini di paesi terzi.                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. Il cittadino di paese terzo oggetto della procedura di rimpatrio dovrebbe essere informato del contenuto della decisione di rimpatrio in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per il medesimo.                                                                               | Accertare, durante la procedura di rimpatrio o qualsiasi altra procedura, la lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per l'interessato.<br><br>È opportuno creare moduli tipo per le decisioni di rimpatrio nelle principali lingue dei cittadini di paesi terzi in soggiorno illegale.                                                                                                                                                                                                               |
| 15. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero altresì comprendere sanzioni sotto forma di divieto d'ingresso per un periodo di tempo determinato in funzione dei motivi per i quali sono state emesse.                                                                                                                        | Prevedere strumenti adeguati e basati sulla legislazione nazionale e/o dell'UE per eseguire le sanzioni, quali un sistema d'informazione a disposizione delle autorità di frontiera, di polizia, giudiziarie o per l'immigrazione in cui siano registrate le persone oggetto di un divieto d'ingresso.<br><br>Applicare in modo appropriato il divieto d'ingresso attuato da altri Stati membri per evitare situazioni in cui motivi identici per una decisione di rimpatrio portino a periodi di divieto d'ingresso molto divergenti. |

| <b>5. FERMO DI CITTADINI DI PAESI TERZI</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                               | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. Il fermo di cittadini di paesi terzi in soggiorno illegale dovrebbe avvenire nel debito rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona fermata. | <p>Garantire alle persone fermate informazioni sui loro diritti e obblighi in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per le medesime.</p> <p>Fornire immediatamente informazioni sui motivi giuridici del fermo.</p> <p>Procedere immediatamente ad un esame medico e alla prestazione di cure mediche se necessario e/o prescritto dalla legge.</p> <p>Condurre le persone fermate in apposite stanze specificamente adattate e rispondenti alle norme di sicurezza e igieniche.</p> |

| <b>6. PERMANENZA DI CITTADINI DI PAESI TERZI IN CENTRI DI TRATTENIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. La permanenza di cittadini di paesi terzi in un centro di trattenimento dovrebbe essere considerata come ultima risorsa ed essere la più breve possibile ai fini dell'esecuzione del rimpatrio; se ritenuta necessaria, andrebbe messa in atto come il modo più efficace di preparare ed eseguire il processo di allontanamento o la decisione di rimpatrio presa in precedenza. Il trattenimento non dovrebbe essere considerato come una pena. | <p>Solo un'autorità abilitata a disporre il trattenimento e/o un organo giurisdizionale dovrebbero poter disporre la collocazione di cittadini di paesi terzi in un centro di trattenimento.</p> <p>Esaminare ogni caso individualmente.</p> <p>Garantire ai cittadini di paesi terzi il diritto di impugnare la decisione dell'organo giurisdizionale o di altra autorità competente.</p> <p>Riesaminare immediatamente la decisione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità qualora sia impossibile eseguire la decisione di rimpatrio per motivi giuridici, tecnici o di altro tipo.</p>        |
| 18. I cittadini di paesi terzi ospitati nei centri di trattenimento dovrebbero avere accesso ad informazioni relative all'assistenza legale e ad altri diritti per l'intera durata della loro permanenza nel centro di trattenimento. Dovrebbero essere altresì informati dei loro obblighi.                                                                                                                                                         | <p>Informare i cittadini di paesi terzi in merito ai loro diritti ed obblighi e fornire loro le normative giuridiche che disciplinano il trattenimento nei centri in questione in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per i medesimi. Fornire tali informazioni immediatamente dopo l'arrivo nei centri in questione.</p> <p>Prevedere visite periodiche nei centri di trattenimento da parte di organizzazioni non governative che offrono assistenza legale e informare i cittadini di paesi terzi della possibilità di consultare tali organizzazioni.</p> |
| 19. I cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento non dovrebbero essere trattenuti insieme a persone condannate o indiziate di reato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per quanto possibile, ubicare i centri di trattenimento in locali appositamente progettati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20. Le norme e condizioni dei centri di trattenimento nonché le condizioni di trattenimento dovrebbero essere standardizzate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per quanto possibile, definire le norme e le condizioni dei centri di trattenimento nonché le condizioni di trattenimento nel quadro della legislazione nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>21. I minori, segnatamente quelli non accompagnati, dovrebbero essere trattenuti nei centri in questione solo se non vi è altra possibilità di eseguire efficacemente la procedura di rimpatrio a condizioni garantite.</p> | <p>Destinare, all'interno delle strutture, stanze separate ai minori non accompagnati per impedire il contatto con adulti non familiari.</p> <p>Garantire ai minori ospitati nei centri di trattenimento l'accesso all'istruzione di base.</p> <p>Prevedere, all'interno delle infrastrutture dei centri di trattenimento, spazi destinati alle attività d'insegnamento, ricreative, sportive o altre attività di svago.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>7. IDENTIFICAZIONE E RILASCIO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PROVVISORI</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. Si dovrebbero trovare metodi alternativi ai tradizionali contatti con le missioni diplomatiche dei paesi di origine degli immigrati clandestini per accertare nazionalità e identità dei cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento. | <p>È opportuno avviare e consolidare una stretta cooperazione con le autorità competenti del paese di provenienza degli immigrati clandestini e/o dei loro paesi di origine.</p> <p>Organizzare visite di esperti delle summenzionate autorità ai fini dell'accertamento di nazionalità e identità dei cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento.</p> <p>Instaurare una cooperazione con le missioni diplomatiche nei paesi di origine ai fini dell'accertamento di nazionalità e identità.</p> <p>Istituire procedure di accertamento preliminare della nazionalità e dell'identità dichiarate da cittadini di paesi terzi organizzando colloqui con esperti di lingua e cultura in grado di verificare le dichiarazioni rese da cittadini di paesi terzi.</p> <p>È opportuno creare una banca dati delle informazioni necessarie per accertare la nazionalità degli immigrati clandestini cittadini di paesi terzi.</p> <p>Elaborare soluzioni in collaborazione con le autorità dei paesi terzi riguardanti la possibilità di usare documenti di viaggio europei qualora la nazionalità della persona sia confermata in modo univoco e si possa procedere ad una verifica dettagliata alla frontiera del paese di rimpatrio.</p> |
| 23. Rafforzare la cooperazione nel settore dell'accertamento di nazionalità e identità dei rimpatriandi.                                                                                                                                                             | <p>Usare la rete ICONet come strumento di lavoro nel settore connesso ai rimpatri comprese operazioni di rimpatrio congiunte.</p> <p>Partecipazione attiva alla rete dei punti di contatto diretto in materia di rimpatri competenti per l'ottenimento di documenti di viaggio e per gli allontanamenti, con il coordinamento dell'agenzia FRONTEX.</p> <p>Elaborare un approccio comune ed uniforme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>alle procedure di conferma della nazionalità e dell'identità dei rimpatriandi applicate dai paesi terzi.</p> <p>Organizzare e partecipare a missioni comuni in paesi terzi volte ad elaborare procedure efficaci per l'accertamento della nazionalità e dell'identità cofinanziate anche dall'UE.</p> <p>Cooperare con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione di visite di esperti (etnici) di paesi terzi, i quali potrebbero contribuire alla conferma della nazionalità e dell'identità degli immigrati clandestini.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>8. ACCORDI DI RIAMMISSIONE</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24. Avviare e rafforzare la cooperazione (UE) bilaterale e multilaterale, in particolare con i paesi di origine degli immigrati clandestini o con i paesi di transito al fine di agevolare le procedure di allontanamento di cittadini di paesi terzi. | Concludere accordi o intese di riammissione a livello operativo (p.e. memorandum d'intesa) che contribuiscano a rendere più efficaci i rimpatri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25. Introdurre nuovi metodi per l'attuazione efficace di accordi e intese di riammissione.                                                                                                                                                             | <p>L'instaurazione di una cooperazione diretta a livello operativo con le autorità di paesi terzi incaricate delle questioni migratorie costituirebbe un modo efficace per attuare gli accordi di riammissione.</p> <p>Visite di esperti provenienti da paesi vincolati da accordi o intese di riammissione finalizzate all'accertamento della nazionalità e dell'identità di cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento.</p> |
| 26. Verifica costante dell'applicabilità degli accordi in vigore.                                                                                                                                                                                      | <p>Riunioni periodiche a livello operativo per valutare le disposizioni degli accordi o delle intese.</p> <p>Sfruttare appieno i gruppi di lavoro esistenti o altri consessi ai fini dello scambio di informazioni in materia.</p>                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>9. ALLONTANAMENTO</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                      | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. L'allontanamento dovrebbe essere usato come ultima risorsa per assicurare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio.   | <p>Istituire punti di contatto nei paesi di transito per agevolare gli allontanamenti per via aerea o terrestre.</p> <p>Esecuzione di tali operazioni da parte di personale che abbia ricevuto una formazione nell'uso di misure coercitive e in materia di diritti umani, comprese alcune competenze di base nelle lingue straniere.</p> <p>Ricorso alle migliori pratiche per l'allontanamento, da parte delle autorità competenti, di cittadini di paesi terzi presenti illegalmente identificati dall'agenzia FRONTEX, comprese le norme in materia di sicurezza.</p> <p>Una stretta cooperazione con i vettori aerei civili è fondamentale.</p> |
| 28. L'allontanamento dovrebbe essere supportato da una cooperazione internazionale.                                         | <p>Operazioni di rimpatrio congiunte contribuiscono a migliorare l'efficacia dell'allontanamento.</p> <p>Intensificazione della cooperazione con l'agenzia FRONTEX.</p> <p>L'uso della rete ICONET per lo scambio di informazioni è essenziale per mantenere una cooperazione efficace.</p> <p>Istituire punti di contatto negli Stati membri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29. Le operazioni di allontanamento dovrebbero essere eseguite nel debito rispetto dei diritti umani e della dignità umana. | <p>Predisporre e intensificare corsi di formazione destinati al personale di scorta ponendo l'accento sull'aspetto dei diritti umani e della dignità umana.</p> <p>Valutare attentamente aspetti legati alla diversità culturale e religiosa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 10. AGEVOLAZIONE DEI RIMPATRI VOLONTARI ASSISTITI

| RACCOMANDAZIONI                                                                                                                      | MIGLIORI PRATICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. I cittadini di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità del rimpatrio volontario assistito.                                   | <p>La diffusione tra i cittadini di paesi terzi di informazioni riguardanti le regole e i principi dei rimpatri volontari assistiti è fondamentale.</p> <p>Creazione di programmi volti ad organizzare ed eseguire rimpatri volontari assistiti in cooperazione con organizzazioni internazionali e non governative, con adeguato finanziamento UE.</p> <p>Cooperazione con le organizzazioni internazionali o non governative per promuovere i rimpatri volontari assistiti.</p> <p>Condurre una campagna informativa per promuovere i rimpatri volontari assistiti, comprese riunioni con rappresentanti delle comunità stanziali di stranieri (c.d. diaspora) e delle missioni diplomatiche dei paesi di origine degli immigrati clandestini, tramite le pertinenti organizzazioni.</p> <p>Seminari e <i>workshop</i> organizzati tra rappresentanti incaricati delle questioni di cui trattasi costituiscono sedi utili per procedere a scambi di esperienze e di opinione.</p> <p>Agevolazione dei rimpatri volontari assistiti attraverso la creazione di soluzioni giuridiche che riducano al minimo le conseguenze del soggiorno illegale.</p> |
| 31. Rafforzare la sostenibilità dei rimpatri volontari assistiti avviando attività volte a definire una prospettiva a lungo termine. | <p>Sostenere i cittadini di paesi terzi che scelgono il rimpatrio volontario assistito con fondi supplementari assegnati per avviare un'attività economica dopo il rimpatrio.</p> <p>L'offerta di una formazione professionale prima del rimpatrio volontario assistito o dopo il rimpatrio nel paese di origine potrebbe preparare i rimpatriandi a svolgere determinate attività lavorative.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>11. COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                                                                  | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32. Mantenere contatti tra autorità governative nazionali, ONG e organizzazioni internazionali attive nel settore dei rimpatri e operanti con cittadini di paesi terzi. | <p>Creare canali informativi e organizzare riunioni periodiche tra persone ed organizzazioni competenti. Lo scambio di informazioni comprende analisi e valutazioni delle procedure e dei programmi di rimpatrio nonché l'applicazione delle migliori pratiche.</p> <p>Organizzazione di seminari, formazioni e <i>workshop</i> e divulgazione delle migliori pratiche.</p> |
| 33. Creazione di un sistema di monitoraggio nel settore dei rimpatri.                                                                                                   | Concludere intese con le autorità interessate che precisino esigenze e metodi connessi alle misure di monitoraggio.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>12. ASSISTENZA/CONSULENZA LEGALE AI CITTADINI DI PAESI TERZI</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCOMANDAZIONI</b>                                                                                                              | <b>MIGLIORI PRATICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34. Possibilità di ottenere gratuitamente assistenza legale, rappresentanza legale e, se necessario, l'assistenza di un interprete. | <p>Fornire le informazioni utili in una lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre comprensibile per l'interessato, anche in merito alle condizioni per l'ottenimento di consulenza o rappresentanza legale gratuita.</p> <p>Assicurare la disponibilità di interpreti per le istituzioni nazionali.</p> |